

COMUNE DI
FARNESE
(PROVINCIA DI VITERBO)

RISERVA NATURALE
“SELVA DEL LAMONE”

STUDIO CONCERNENTE LA COMPATIBILITÀ E
LA REGOLAZIONE DELLO SVOLGIMENTO DELLE
SERVITÙ CIVICHE ALL'INTERNO DEL
TERRITORIO DELLA RISERVA NATURALE “*SELVA*
DEL LAMONE” NEL COMUNE DI FARNESE

Roma, agosto 2004

IL PERITO
DEMANIALE

Perito Agrario Alessandro Alebardi

CAPITOLO 0 - Premessa

Il sottoscritto Perito Agrario Alessandro Alebardi, iscritto al Collegio dei Periti Agrari di Roma con il n. 630, inserito nell'Elenco dei Periti Demaniali della Regione Lazio costituito ai sensi della legge regionale n. 8/86, in adempimento all'incarico affidatoci dal Comune di Farnese – Ufficio “***Riserva Naturale Selva del Lamone***”, con la Deliberazione n. 205 del 20 ottobre 2002 e con la Determinazione n. 839 del 27 novembre 2003, inerente la predisposizione di uno studio concernente la compatibilità e la regolazione dello svolgimento delle servitù civiche all'interno del territorio gestito dalla “***Riserva Naturale***” nel territorio comunale di Farnese, essendo qualificato professionalmente, dopo avere effettuato i necessari accertamenti storici e giuridici ed i sopralluoghi necessari presso i comprensori facenti parte dell'area della “***Riserva Naturale***” di cui trattasi, è nella condizione di relazionare quanto segue.

CAPITOLO 1 - Cenni Storici

<< ... *DAL PALEOLITICO AI ROMANI. L'attività eruttiva del complesso vulcanico Volsino ha fino a 50.000 anni fa, per oltre 750.000 anni, condizionato il territorio che si estende, dalla riva sinistra del fiume Fiora, fino alla zona di Viterbo. In effetti in questo lasso di tempo, a parte le scoperte fatte a Montalto di reperti litici (risalenti ad una facies culturale preacheuleana del Paleolitico Inferiore, oltre 700.000 anni fa), su di un pianoro sulla riva destra del Fiora, per lunghi tempi la frequentazione, nel territorio di Farnese, appare saltuaria; quando i resti non sono stati sommersi dalle emissioni vulcaniche stesse. Le presenze più antiche, nel nostro territorio, sono documentate da oggetti di selce scheggiata, ritrovati nella zona di Campo della Villa e risalenti al Paleolitico Medio (circa 60.000 anni fa). Attualmente tale frequentazione appare isolata nel tempo e nello spazio, forse anche a causa della mancanza di ricerche. In effetti, il periodo di grossa fioritura che ha caratterizzato, oltre alla nostra zona, tutta la valle del Fiora, si ebbe negli anni che vanno dall'Eneolitico alla fine dell'Età del Bronzo (grosso modo dal 2500 a.C. al 900 a.C.). In quel periodo, si svilupparono varie facies naturali, che fondarono la loro ricchezza e potenza, oltre che sull'agricoltura e l'allevamento, anche sull'estrazione, elaborazione e commercio dei minerali di rame, mercurio ed antimonio, presenti sui Monti di Castro, lungo la valle del Fiora. La prima civiltà di grande interesse appare essere quella cosiddetta di "Rinaldone", che affacciata nel bacino del Fiora, durante l'eneolitico (circa il 2500 a.C.), si sviluppò per quasi 700 anni, fin verso il 1800 a.C. (Bronzo Antico). Si trattava di una società patriarcale, forse dominata da una classe militare, sicuramente in continua lotta per difendere le fonti di*

produzione del rame. Di questa civiltà ci restano moltissime necropoli, di cui alcune nel territorio di Farnese: al Palombaro e al Naviglione. Le tombe, scavate nel tufo, sono del tipo detto a forno, cioè piccole grotticelle, che presentano alcune, come al Naviglione, un'anticella, o dromos, a pianta quadrata. Abbiamo potuto, di tali genti, raccogliere vari dati antropometrici come: la statura media (163-167 cm per i maschi e 153-158 per le femmine), la capacità cranica (1350-1450 cc), il carattere dolicocefalico ed il gruppo sanguigno prevalente (quello B). Per tutta l'Età del Bronzo si sviluppò la colonizzazione del nostro territorio e ciò si può rilevare dai moltissimi ritrovamenti di superficie. In effetti, le tracce di abitati e necropoli sono numerosissimi e, si può dire, non esiste promontorio o vallata che non presenti resti di frequentazione in tale periodo. Nelle fasi finali dell'Età del Bronzo ci fu una grande fioritura di villaggi fortificati, nel territorio di Farnese. Forse si trattò di un periodo di instabilità politica e di sottomissione interne, se non di vere e proprie aggressioni esterne, fatto sta che molti promontori tufacei, allungatesi tra due dossi confluenti e, quindi, naturalmente difesi da ripide pareti di tufo ed, artificialmente, da opere di fortificazione, come fossati e muraglioni, vennero usati per crearvi agglomerati di abitazioni in grotte e capanne. Luoghi forti e facilmente adattabili alla difesa furono individuati nella sassosissima Selva del Lamone, in cui la presenza di pietre laviche fornì materiale per le opere di fortificazione, con grossi muraglioni, pianori ed alture. Ancora oggi sono individuabili vari villaggi e luoghi fortificati, tra i quali possiamo segnalare: il Crostoletto, la Strompia, Roccoia, Valderico, i Casali e Rofalco. In quasi tutti i casi, si tratta di acropoli difese da grossi muraglioni, attorno a cui, su terrazzamenti, a volte artificiali, a piccoli pianori, si sviluppano le capanne del villaggio, difese dalla

natura del luogo e da muraglie a secco che raccordano e rafforzano le “murce”, mucchi naturali di pietre laviche. Fuori della Selva del Lamone sono stati individuati altri abitati di tale periodo: Sorgenti della Nova, Farnese stesso e, forse, Naviglione. A Sorgenti della Nova, interessato da alcuni anni a delle campagne di scavo, condotte dalla Dott. N. Negroni dell’Università di Milano, esiste un abitato, in grotte artificiali che si sviluppa per quasi dodici ettari. Possiamo affermare, con sicurezza, che il territorio di Farnese riveste una notevole importanza per l’Età del Bronzo. Abitato quindi fin dall’XI secolo a.C., il paese ha conservato, nel suo centro storico, il carattere di villaggio fortificato di altura, nato in quel periodo. Naturalmente le successive sovrapposizioni hanno fatto scomparire, anche se non completamente, le tracce di quell’epoca; infatti si hanno resti di un abitato dell’Età del Bronzo, lungo la costa di Soropiche, a pochi passi dalle case del centro storico. Ben poco resta a Farnese del periodo etrusco. In quel tempo il territorio faceva parte della lucumonia di Vulci, la potente città-stato che estendeva il suo dominio lungo la valle del Flora. La fortezza protostorica di Rofalco, nella Selva del Lamone, venne riutilizzata e riadattata dagli Etruschi; infatti, si possono oggi rinvenire, all’interno del ciclopico muraglione di cinta, i resti di abitazioni e cisterne in muratura, nonché una gran quantità di pezzi di d’olii, orci e contenitori di terracotta, che fanno appunto pensare al suo uso come centro di difesa ed accumulazione di derrate, nel IV e III sec. a.C. Riattivato forse durante l’avanzata romana, il centro venne distrutto da un incendio. Tra le necropoli ed i gruppi di tombe del periodo etrusco ricordiamo quelli del Palombaro e del Gottino; in quest’ultima zona, in particolare, si può ammirare una monumentale tomba a tre camere di bell’architettura, con un ampio dromos esterno, risalente, con probabilità al IV sec. a.C. In epoca

romana il nostro paese, compreso nella prefettura di Statonia, con certezza, un centro abbastanza piccolo e di scarso rilievo, tanto che non lo si trova citato in nessuna fonte. Si discute molto sulla sua identificazione con Maternum, un centro, lungo la via Clodia a XII miglia da Tuscania e XVIII da Saturnia, riportato dalla “Tabula Peutingeriana”. Non avendo dati certi al riguardo, Maternum (come anche Statonia) può essere collocato dovunque e le attribuzioni hanno spesso mero sapore di campanilismo. In epoca romana venne organizzato il territorio agricolo, come si può ricavare da resti di fattorie (ville) e di strade basolate individuabili in molti punti, ma non ancora studiate. Necropoli e colombari sono ubiquitari nel circondario ed anche nei pressi del paese (Galeazza); però non si riscontrano resti di quell’epoca all’interno dell’abitato. >>.

<< IL MEDIOEVO. Del basso medioevo non abbiamo notizie specifiche, per cui lo studio va inquadrato all’interno delle vicende della zona. Il Re Liutprando (712-744) invase il Ducato Romano suscitando l’opposizione del Papa che deteneva il potere reale nel Lazio. Liutprando si ritirò e restituì il Castello di Sutri. Tale atto noto come “Donazione di Sutri” fu il primo riconoscimento di una sovranità territoriale del Papa. In seguito altri Re Longobardi invasero in Ducato Romano ed i vari Papi chiesero aiuto sempre ai Franchi fino a quando il Re dei Franchi, Carlo Magno, pose fine all’ultimo dei regni barbarici in Italia. Le terre vennero restituite al Papa. In realtà il dominio del Papa su questo territorio era, spesso, solo nominale. Nel 1077 Matilde di Canossa donò i suoi possedimenti alla Chiesa, nella donazione era compresa anche la Tuscia, che fu chiamato Patrimonio di S. Pietro in Tuscia. Risalgono all’XI secolo le prime notizie della famiglia dei Signori di “Farneto”, come allora si chiamava il nostro paese. Sull’origine del nome si hanno diverse

versioni; una lo fa derivare da Farnia, una specie di quercia che in quel tempo era molto abbondante nel territorio. Un'altra ritiene, invece, che la famiglia feudale abbia dato il nome al paese. Secondo l'Annibali la famiglia Farnese prese il nome dal feudo; inoltre, l'autore considera i Farnese di origine longobarda anche se altre versioni la dicono tedesca, francese o romana. Farnese, secondo il Moroni "negli annali di Orvieto si ha che nel 981 cominciò in Toscana la Signoria de' Signori di Farnese e nell'anno 984 si trova Pietro Farnese console di Orvieto". Altri Farnese furono in diversi tempi consoli e capitani dell'esercito di Orvieto. Con certezza, nella seconda metà del XII sec., il feudo di Farnese apparteneva ad un conte Ranieri. L'Annibali ritiene, concordando con il Sansovino, che questi appartenesse alla famiglia Farnese. Alla fine del XII sec. queste terre vennero comprese nella contea degli Aldobrandeschi, che rendevano l'atto di omaggio feudale al Comune di Orvieto. La struttura dell'abitato antico di Farnese ricalca lo schema stabilito in questo periodo di sudditanza feudale al Comune di Orvieto, con strutture murarie tipiche del contado orvietano; riscontrabile sia nella Rocca, che nelle parti feudali di tutto il centro storico ed altri edifici come alla Galeazza, alla Roccaccia, alla Chiesa e convento di S. Maria di Sala; questi ultimi, posti al margine sud-est della Selva del Lamone, furono edificati, per quanto se ne sa, da Cistercensi intorno al X sec. Un Farnese nel 1292, presenziò alla fondazione del Duomo di Orvieto, che venne inaugurato con una messa da Guido (o Guittone) Farnese Vescovo della città, il quale, nel 1319, fu nominato reggente e quindi rettore effettivo del Patrimonio...I Farnese per tutto il Medioevo appaiono come condottieri degli eserciti di vari comuni (per es. Orvieto, Siena, Firenze) ed essendo guelfi aiutarono l'opera di assoggettamento di queste terre all'autorità papale, combattendo

contro la corrente ghibellina; per esempio nella guerra del Cardinale Gil Alvarez del Albornoz contro il prefetto Giovanni di Vico, i Signori di Farnese, per l'aiuto dato, ebbero i feudi di Valentano e Latera. Il Manente nelle sue "historie Orvietane" scrive che nell'anno 1389 Giovanni e Sciarra di Puccio Farnese entrarono nel Castello Farnese e assediaron nella rocca il Signor Bertoldo, i fratelli ed i figli del Signor Ranuccio, mentre il Signor Niccolò era in Ischia; quest'ultimo chiamati in aiuto i tedeschi, che dopo aver vinto stipularono un accordo e Farnese restò ai figlioli del Signor Ranuccio Farnese. L'Annibali, invece, con il Moroni ed il Silvestrelli, afferma che fu Pietro Farnese ad assediare la rocca del nostro paese...Al XV Sec. risale la divisione dei feudi dei Farnese. Le versioni sono molte; il Moroni dice che Bartolomeo ebbe Latera e Farnese mentre suo nipote Ranuccio III ebbe Ischia e Canino. Il Silvestrelli ritiene, invece, che Bartolomeo ebbe Latera, Farnese, la tenuta di Castiglione e le Regioni di Sala, ed ai suoi figli il resto dei feudi. Aveva così fine il Medioevo.>>.

<< DAL RINASCIMENTO AI GIORNI NOSTRI. Staccatisi dalla Contea Aldobrandesca alla fine del XIII secolo e, a causa della decadenza politica del Comune di Orvieto, avendo cavalcato, nel secolo successivo, il cavallo della Chiesa, i Farnese si ritrovarono ad avere in Tuscia, agli inizi del Cinquecento, un vasto dominio, che comprendeva, grosso modo, le terre tra i fiumi Fiora ed Arrone. In quel tempo, Alessandro Farnese iniziava la scalata che lo avrebbe portato, nel 1534, sulla Cattedra di San Pietro, con il nome di Paolo III. L'ascesa del futuro Pontefice del Concilio di Trento, venne favorita da molteplici fattori, tra cui le grazie della sorella Giulia, "la bella", amante del Papa Alessandro VI, ma lo aiutarono soprattutto le sue doti di tempismo, intuito ed opportunismo. Basti ricordare che,

durante il sacco di Roma, da parte dei lanzichenecchi, nel 1527, suo figlio Pier Luigi militava tra le file dei tedeschi, mentre un altro suo figliuolo, Ranuccio, partecipava alla difesa della città. Nel 1537, con la bolla “Videlicet Immeriti”, Paolo III fondava, separandolo dalle terre del Patrimonio di San Pietro, uno Stato, composto dai vecchi feudi familiari e da nuove acquisizioni (come la Contea di Ronciglione), per il figlio Pier Luigi; nasceva così il Ducato di Castro, che avrebbe visto quasi un ventennio di splendore, prima di conoscere una lenta decadenza, dopo che i Farnese ebbero il Ducato di Parma e Piacenza, ed una fine ingloriosa, nel 1649, con la distruzione della capitale Castro, da parte delle truppe del Papa Innocenzo X. L’altro ramo della famiglia Farnese ottenne, nel medesimo anno 1537, il dominio di un microscopico Stato, comprendente i feudi di Latera e Farnese, e Galeazzo, figlio di Pier Bertoldo, ne fu il primo Duca. (In realtà sembra che il titolo di Duca sia stato concesso ai Signori di Farnese soltanto alla fine del secolo). Questo piccolo Ducato ebbe oltre un secolo di vita, fino all’estinzione, con il Cardinale Girolamo, di questa famiglia, nel 1668, essendo già stato venduto il feudo di Farnese, da parte del Duca Pietro, al Cardinale Flavio Chigi, che lo acquistò, nel 1658, per il nipote Agostino, che governò con il titolo di Principe. Il Ducato, per la sua piccolezza, non venne coinvolto nei grossi avvenimenti storici del tempo, ma visse in una, per quanto decorosa, estrema povertà, nonostante i provvedimenti presi nei confronti della principale attività economica: l’agricoltura. Il Duca Galeazzo II, che fu il primo a far impiantare oliveti nelle terre del suo feudo, nel 1572 concesse ai lavoratori di Farnese l’uso delle proprie terre e della Selva del Lamone per le colture e l’allevamento. Alla fine del secolo il Duca Mario, per favorire le semine, istituì a Farnese e Latera i Monti

Frumentari, con cento some di grano, metà fornite da lui medesimo e metà dalle rispettive comunità. Un grande interessamento ebbero i Duchi per la gestione del territorio, con veri e propri regolamenti per i cicli delle semine e l'uso dei pascoli. Fonte, forse, di notevoli introiti fu il servizio che prestarono, negli eserciti delle grandi potenze del tempo, i signori ed i sudditi di Farnese. Nel 1537, Galeazzo combattè per il Papa Clemente VII, alla difesa di Roma contro i Lanzichenecchi di Carlo V; nello stesso anno e per il medesimo Pontefice, prese e saccheggiò, con un esercito costituito da Farnesiani, Soranesi, Pitiglianesi, Montaltesi e Corsi, la città di Castro. In seguito fu in Puglia al soldo della Francia. Suo figlio Pier Bertoldo combattè per Carlo V e Filippo II di Spagna ed intervenne al trattato di Cateau Cambresis (nel 1559), stipulato tra Francia e Spagna dopo la battaglia di San Quintino. Il successore, Galeazzo II, militò sotto le insegne di Filippo II e venne fatto prigioniero dai Turchi; nel 1570 comandò i Veneziani, contro gli Ottomani, in Albania. Il Duca Fabio seguì Alessandro Farnese nelle Fiandre e venne ucciso nella battaglia di Mastrich, sulla Mosa, nel 1578. Anche il Duca Mario combatte in Fiandra con Alessandro Farnese, in seguito venne ferito all'assedio di Strigonia, oggi Gran, durante la guerra contro i Turchi in Ungheria. Il 14 Ottobre 1575, il Duca Galeazzo II venne ucciso, forse per motivi di gelosia, dal Conte Orso Orsini di Pitigliano, durante una caccia al cinghiale nella Selva del Lamone. La vendetta non si fece attendere ed il Cont'Orso morì in un agguato tesogli sul Ponte Vecchio, a Firenze, da Fabio Farnese, nel Marzo dell'anno successivo. Nel periodo ducale la comunità di Farnese ebbe i suoi rappresentanti ed un Consiglio. In quegli anni venne ampliata la rocca ed avviata l'espansione urbanistica all'esterno della mura, con la creazione del borgo, la fondazione di tre conventi (San Rocco al Borgo, San Magno

e Cappuccini), la costruzione della chiesetta di Sant'Anna e l'impianto di almeno due giardini all'italiana, di cui: uno lungo i bordi della Galeazza e l'altro sul Poggio di Meconte (nel luogo oggi chiamato "La Selva"), quest'ultimo venne collegato alla rocca, con il viadotto che domina la piazza. Il Duca Mario tentò, senza successo, di portare l'acqua della Botte a Farnese, impegnando nell'impresa anche la sua argenteria. Il medesimo impiantò nel palazzo ducale una stamperia e chiamò a Farnese il celebre pittore Annibale Caracci ed il discepolo Antonio Maria Panico. Il 13 Settembre 1631 nasceva a Farnese Alessandro Mattia, pittore di buon mestiere. Il periodo chigiano, durato, salvo qualche interruzione a causa di Napoleone, dal 1658 al 1825, vide ancora più isolato il microstaterello (ora Principato) di Farnese. Distrutta Castro nel 1649 ed accresciuta, a causa di almeno 120 fuorusciti di quella città, la popolazione del nostro paese, non si ebbero, per molto tempo, grandi avvenimenti, ma la vita procedette tranquilla e laboriosa, con qualche iniziativa: la fabbrica di polvere da sparo a Salabrone ed il teatro a rocca. Farnese apparve allora, più che mai un'isola fuori dal tempo e dallo spazio circostante. Nel 1694 nacque Giovanni Battista Passeri, erudito poliedrico, etruscologo e paleontologo. Nel 1798, con la calata di Napoleone in Italia, il Principato di Farnese venne tolto ai Chigi e fece parte della Repubblica Romana. Ripreso, per i Chigi, da Flavio Ceccarini (il cui palazzo è oggi sede del Municipio) nel 1800, Farnese, con la riconquista napoleonica del 1808, venne annesso al Dipartimento del Tevere e posto nel Cantone di Canino. Sotto il dominio napoleonico, venne migliorata l'agricoltura, risanato l'abitato, furono ricostruite le stalle a schiera di Sant'Umano e Dietromoniche ed il Cimitero Vecchio. Sconfitto Napoleone a Lipsia (Ottobre 1813), si ritornò al vecchio regime. Il Principe Agostino

Chigi, nel 1825, per 120.000 scudi, vendette il feudo di Farnese alla Camera Apostolica; finivano così tre secoli di autonomia. Nel 1834 il feudo di Farnese venne acquistato dal Maresciallo francese De Bourmont, il conquistatore di Algeri. Questi lo rivendette alla famiglia Gourmont nel 1846. Alessandro Torlonia, nel 1856, acquistò il feudo dai Gourmont, lasciandolo in seguito in eredità ai marchesi Gerini, che all'inizio di questo secolo lo rivendettero a privati. Il 19 Ottobre 1867 a Farnese avvenne uno scontro tra volontari garibaldini e soldati pontifici. Lo scontro, durato circa tre ore, coinvolse quasi 300 volontari, in maggioranza toscani, al comando del maggiore garibaldino Sgarallino, e diverse colonne di zuavi, soldati e gendarmi papalini. Caddero in molti da entrambe le parti, tra cui il tenente degli zuavi Duphornell a cui è dedicata una lapide in francese sulla facciata di palazzo Lucattini; una analoga epigrafe, opera del Guerrazzi, ricorda tre caduti garibaldini: Ettore Comparini, Rocco Grassini e Natale Capannoli, tutti di Massa Marittima. Nella seconda metà del secolo scorso Farnese fu interessata al fenomeno del brigantaggio, sia perché il suo territorio ben si prestava alla latitanza, sia perché alcuni dei banditi erano nativi del paese. L'ambiente della Selva del Lamone aspro e selvaggio, pieno di anfratti quasi inaccessibili e sconosciuti, era l'ideale per nascondersi e, insieme ai monti di Castro, si rivelò rifugio e luogo di azione sicuro per i briganti. A Farnese erano nati Domenico Biagini, detto il Curato, e Giuseppe Basili, detto Basilietto, che furono compagni di Domenico Tiburzi. Il Basili venne ucciso dal Biagini il 14 luglio 1879. Nel vecchio cimitero di Farnese, furono sepolti, dopo l'autopsia effettuata nel convento di Sant'Umano, i banditi David Biscarini, Vincenzo Pastorini e Basilietto, un altro brigante, noto col soprannome di Veleno, venne sepolto all'esterno del cimitero

medesimo. Molti Farnesiani vennero coinvolti, come fiancheggiatori dei banditi, in molti processi, tra di essi anche lo stesso sindaco Pietro Castiglioni. Nel 1887 venne finalmente condotta a Farnese l'acqua della sorgente la Botte, realizzando un sogno plurisecolare. In questo secolo il nostro paese ha seguito il destino dei piccoli centri nelle zone marginali, per cui, soprattutto dalla fine dell'ultima guerra, a parte qualche episodio come la costruzione di proprie centrali elettriche, è stato oggetto di lento e continuo calo di popolazione (dai 3.500 abitanti dell'inizio del secolo agli attuali 2.000), solo in parte compensato da fenomeni di immigrazione, come quella di numerosi pastori sardi o di commercianti della Campania. ...>> (da "Itinerario Lazio" – aprile 1985).

CAPITOLO 2 - Vicende storiche degli “usi civici”
nel territorio farnesano

2.1 – Origini degli “usi civici”.

Preliminarmente non deve sorprendere l'enorme quantità di terre soggette agli “*usi civici*”, se si considera che fin dai tempi più antichi l'uomo ha usato i frutti di tanta terra quanta era bastate al fabbisogno della Comunità. Detto principio era talmente radicato che, nonostante l'estendersi della proprietà privata, è rimasto fino ai giorni nostri. Pertanto, in momenti in cui l'agricoltura rappresentava l'unica forma di economia o, comunque, l'attività prevalente, le terre collettive hanno garantito un uso razionale sia delle risorse e sia delle forze sociali; in tale sistema era possibile disporre di ambienti ove realizzare ricoveri per animali e dove i ruoli dei giovani, delle donne e degli anziani erano ben definiti; era così possibile disporre della legna per la casa, organizzare il turno per la guardia del bestiame familiare sulle terre della collettività o sulle terre private soggette ad uso civico. Trattasi, in questo ultimo caso, di un vero proprio condominio tra proprietario e popolazione in cui erano salvaguardati il diritto del singolo ed il diritto della collettività ed anzi, spesso, come nell'uso civico di legnatico, il proprietario traeva un maggiore reddito dal bosco, proprio per l'esercizio dell'uso che comportava l'eliminazione delle piante e della legna morta e secca ed anche, sovente, il taglio ed il diradamento dei polloni al verde.

Da una memoria del 23 aprile 1889 redatta dall'Avvocato Michele Masini difensore del Comune di Farnese, rappresentato dall'allora Sindaco Pietro Castiglioni, nella causa contro la “*Casa Torlonia*”, in quella epoca pendente presso la Corte d'Appello di Roma, abbiamo appreso le seguenti importanti notizie circa l'origine degli “*usi civici*” nel territorio farnesano.

Qualunque origine può avere la stirpe dei Farnese, sia essa longobarda, franca o toscana, la stessa ha avuto certamente origine per investitura << ... *dal primo o dal secondo Ottone imperatori tedeschi* ... >> per ricompensa degli interventi al loro fianco nelle imprese di guerra.

Allora il centro abitato di Farnese, che è << ... *oggi adorna di strade, piazze e palagi e di abitanti colti e gentili*; ... >>, era formato da una rocca e da poche e misere capanne e da un territorio << ... *ristretto ed infecondo* ... >>, su cui portavano avanti a stento la propria vita i farnesani.

<< ... *Stirpe forte ed audace, i Farnesi, parteggiando pei guelfi, in brev'ora acquistarono lustro e ricchezze. Generali della Chiesa, ascritti alla nobiltà d'Orvieto e poi di Roma, diffusero rapidamente la loro fama per atti di non comune valore e di inaudite scelleraggini. Saccheggiavano e conquistavano terre e castella alla Chiesa, e la Chiesa ne li investiva Signori, loro imponendo il tributo di poche libbre di cera, o di un cane da caccia o d'una coppa d'argento. Ma per quanto benevisi ai pontefici, di cui furono ribaldi ma potenti ausiliari, per altrettanto erano invisì a vassalli ridotti a estrema povertà e sotto ogni forma malmenati ed oppressi. Da qual odio dei soggetti porgono molti esempi i cronisti dell'epoca; ma basti a noi rammentarne uno solo. "Nel 1395, narra il Manente, gli huomini d'Ischia si levarono contro gli Farnesi lor Signori col favore del Conte Bindo di Soana e dell'Orsini del Patrimonio, et uccisero Agnolo, Francesco et Puccio Farnese, et presero Bartolomeo lor fratello e Ranuccio lor nipote, et gli misero prigioni in una fossa di grano, essendo il sig. Niccolò e Pietro Bertoldo in Montalto. Il che inteso gli signori della Cervara andarono subito in lor favore, et fecero venire la compagnia dei Bretoni, e fu messo il campo intorno a Ischia, liberati li due signori prigioni, et preso il luogo, furono*

castigati gli malfattori che si poterono avere, essendo molti fuggiti in Soana e Sorano”. E il Conte Francesco Montemarte, non meno valente storico che prode in armi, questo fatto a sua volta narrando, soggiunge: “ e tutte queste cose accaddero per molte sconvenienze, che facevano agli huomini loro, di battergli, e di toglierli il loro, ma in speccialità delle femmine loro.” Sono le cronache dei ladronaggi, delle rapine, e dei fatti d’arme da masnadieri, coi quali codesti patrizi infestavano le terre e le castella di Maremma e di Toscana. Eppure tutte queste nefandità non trattennero Gregorio XII dal conferire il vicariato e governo del castello di Latera a Ranuccio Farnese “pro se, Cola et Petro Bertoldo patronis”; né gli altri pontefici succeduti all’investire quei patrizi malvagi signori d’altri feudi; né Paolo II dal confermare con la sua bolla del 20 ottobre 1464 il mal fatto anche “pro filiis ad beneplacitum Sedis Apostolicae”, che valeva dire in perpetuo, ed elevare il frutto di tante depredazioni alla dignità di Ducato per l’annuo censo di una coppa d’argento. ... >>

Da quanto sopra riportato testualmente s’evince nel XV secolo per quali “meriti” la “Casa Farnese” ebbe l’investitura di “Duchi di Latera” e di tutte le terre soggette a tale ducato, quali i Castelli d’Ischia, di Farnese, di Valentano, d’Onano, di Capodimonte, di Cegliole, d’Ancarano, di Piantana, di Rocca Plansana e di Tessennano.

Ma ancora altri fatti dovevano accadere. L’apice della grandezza dei Farnese fu raggiunto quando il Cardinale Alessandro, nipote del Duca Ranuccio, fu eletto Pontefice con il nome di Paolo III.

<< ... Non era cosa degna d’infamia, dice il Segni, che un papa avesse figli bastardi. E più n’ebbe il Cardinale Alessandro, fra i quali Pier Luigi, sinistramente celebre nell’istoria del suo tempo, rotto ad ogni dissolutezza, cupido, feroce, brutto più che uomo. – Narra Domenic’Angelo Castrense nella sua cronaca come quel porporato cupido di dar lustro e ricchezze alla sua casa ed amando sovra ogni

altro svisceratamente il suo bastardo Pier Luigi, mise gli occhi su Castro, città forte, fiorente e tributaria della Camera apostolica. Era in quei giorni avvenuto il sacco di Roma per opera del Borbone, e i Cornetani¹ e Toscanesi² ed altri popoli circostanti, temendo un'egual sorte, avevano portato in Castro tutte le loro cose più preziose. L'astuto Cardinale fa convocare di buon mattino i maggiorenti della città in una prossima abbazia, ed egli stesso recatovisi, con artificiose parole descrive gl'imminenti saccheggi e le stragi e gli stupri ed offre loro, unico baluardo alla minacciata città, la giurisdizione e tutela del suo bastardo Pier Luigi. ... (omissis) ... Il dilemma però non piacque al popolo di Castro. Rifiutata l'offerta, il cardinale mutò disegno ma non proposito. Stretti segreti accordi con cittadini malvagi per mezzo di un costoro parente omicidiario fuoruscito, ottenne che Pier Luigi con due legioni entrasse in Castro di soppiatto e s'acquattasse nel palazzo episcopale. Ma comeché i soldati per soddisfare ai loro bisogni facesser fuoco con le suppellettili dell'episcopato e il papa avesse sentore della cosa e mandasse a far rimostranze ed ordinasse che fossero tratti i cospiratori al supplizio, Pier Luigi, protestando obbedienza, se ne partì lasciando Castro ad un Orsini, suo satellite, che faccia mostra di tenerla per la Chiesa. Ma, edotto il papa dell'artificio, volle che gli invasori fossero tratti fuori e presi con le armi; e mirabile a udirsi!, affidò questa impresa a Galeazzo Farnese con le sue genti; a Galeazzo nipote del Cardinale Alessandro, cugino di Pier Luigi, coi quali aveva comunanza d'interessi e d'intenti. Le genti di Galeazzo diedero la scalata di notte ed occuparono Castro per sorpresa. Alle grida ed allo strepito delle armi si destarono dal sonno i Castrensi e si azzuffarono coi soldati. ... (omissis) ... ed in una parola ridusse questa opulenta e forte città in miserevole stato,

¹ Gli abitanti dell'odierna Tarquinia.

² Gli abitanti dell'odierna Tuscanica.

scherno ed obbrobrio dei vicini. Dopo sì splendida riconquista, quel che restò di Castro, Galeazzo porse in restituzione alla Chiesa. Ma poco appresso il Cardinale Alessandro divenuto Paolo III, architettava una permuta e con la sua Bolla “Vices licet immeriti” data in Roma a calende di novembre del 1537 erigeva Castro a Ducato e ne investiva Pier Luigi ed i suoi discendenti ... >>.

Da questo momento in poi nacquero i due rami della “*Casa Farnese*”: i Duchi di Castro, di cui il primo dei quali fu per l'appunto Pier Luigi; e i Duchi di Latera, di cui il primo dei quali, investito degli identici diritti e privilegi sovrani, fu Galeazzo, lo stesso che pochi anni prima per ordine dell'allora papa aveva saccheggiato la misera città di Castro.

Il ramo dei duchi di Castro non ebbe lunga vita: infatti, nel secolo seguente, e precisamente nell'anno 1649, dopo l'avvenuto assassinio del vescovo Giarda, il papa Innocenzo X fece prendere con la forza la città di Castro e la fece radere << ... *al suolo e piantarvi una colonna, con la leggenda: QUI FU CASTRO; ... >>*, con il conseguente incameramento dell'intero suo patrimonio alla Chiesa in estinzione dei debiti ingenti dei suoi Duchi, i quali trovarono la loro salvezza presso il Ducato di Parma e Piacenza.

Relativamente al ramo dei Duchi di Latera, ossia quello che più interessa le questioni del territorio di Farnese, l'Avvocato Masini nella sua memoria difensiva per il Comune di Farnese ancora scriveva: << ... *La Terricciuola di Farnese era passata alla soggezione di questo Ducato. Galeazzo, avventuriero dissipatore, aveva corso l'Europa combattendo o per l'esercito di Francia, o per Filippo II, per cui soffrì prigionia nelle mani dei turchi, o in Albania pe' Veneziani, ed aveva smunto e immiserito le sue terre e i suoi vassalli. Era già stato trasferito in quel tempo da Castro al feudo di Farnese (certo per fatto della divisione de' due Ducati) il dominio d'una macchia inaccessibile e forte denominata Amone o Lamone. Questa macchia cominciava fra*

i due territorii di Farnese e di Castro ed oltre si distendeva verso Toscana. Nel 1630 ne parla la prima volta lo Zucchi, attribuendola, erratamente a quel tempo, tuttora a Castro, e la descrive così ... “è una macchia quasi tutta di elci e cerque, tutta sassosa con pietre spezzate una sopra l'altra, che si puol dire, per esempo, sia come un mucchio di sassi, la qual macchia è impenetrabile, e se uno vi entra, ancorché sia del paese, con difficoltà vi può trovare la strada d'aver da uscire; luogo più da capre che da altri animali, per il che una delle due si va congetturando, non essendovi altra memoria in contrario, o che sia stato quel luogo un monte fracassato dal terremoto, o che al tempo del Diluvio i detti sassi si sieno radunati insieme in tanta quantità in questo luogo.”³ Un bel giorno del 1572 i poveri terrazzani di Farnese presentavano al Duca Padrone quest'umile istanza: “La Comunità et homini di Farnese humilmente riconoscendo V.S. Ill.ma, attento che vedono in ogni giorno detti homini andare adietro, et ridursi ad un estrema miseria, et questo tra li altri per la ristrettezza del paese, che l'impedisce il tenere bestiame et vedendo che ogni volta che a loro fosse concesso l'uso di questo territorio con tutto l'Amone con quel prezzo che a lei parerà che detta comunità potesse riuscire, hanno speranza di presto levarsi su con utile loro et servitio di V.S. Ill.ma, però humilmente la supplicano a fargli questa gratia di concedergli detto uso con tutto l'Amone fosse per dieci anni come si è detto, con quelli patti e condizioni che a quella pareranno, che oltre per certo dell'utile grande che ne verrà in pubblico et in particolare, ancorché sia a danno di V.S. Ill.ma, confidando nella bontà et gratia di quella, sperano da lei ottenerlo, del che hanno maggiore occasione di pregare sempre la Maestà di Dio e per la sua salute.” Il Lamone – utile a malapena pel taglio degli alberi d'alto fusto, dacché pel

³ L'Avv. Masini ha tratto questo passaggio da testo “*Informazione e cronica della città di Castro*” di Benedetto Zucchi.

difficile accesso assai malagevole riesca il troncarli ed asportarli – poco o nulla poteva rendere al Duca; ond’egli, cui non dovea parer vero di sollevare senza suo danno quella sua misera gente, emanò il seguente rescritto: “Attente le cose sopraddette concediamo l’uso et Amone come si pratica per cinque anni da cominciarsi col primo di maggio prossimo et da finire al medesimo tempo delli cinque anni con l’infrascritte conditioni et pacti, et finito questo tempo a nostro beneplacito, ancorchè da tal concessione ne venga lesa la nostra camera grossamente, perchè l’intenzione nostra è solo di beneficiare questa comunità, et li Vassalli in pubblico et in particolare.” ... >>. Ed ancora, << ... Capitoli da osservarsi nella retroscritta concessione: In primo che la Comunità non possa in modo nessuno per quel tempo che avranno il sopradetto uso et l’Amone fidarci bestie di sorta nessuna, né persona forestiera a legnare, né far cerchie, né a tagliar sorta nessuna di legna per farci legnami o altri come promettiamo noi ancora di osservare per questo tempo. Item che la Comunità sia obbligata a calende di maggio del settantaquattro pagar scudi venti di moneta alla nostra Camera o a chi sarà deputato a questo effetto per il primo anno e così a seguitare dal principio di ogni maggio seguente sinché saranno finiti li cinque pagamenti per li sopradetti cinque anni che in tutto importano scudi cento. Item che nel riserbo suo ordinario in l’Amone ci contentiamo per questo tempo non fidarci, ma solo goderlo col nostro bestiame e quando non lo avessimo, o che il riserbo fosse troppo, quale si habbia da dichiarare dal nostro fattore, volemo che si venda quel sopratanto e con la sopradetta concessione dell’Amone. In fine volemo che la presente sottoscritta di nostra propria mano e suggellata con il nostro solito sigillo resti in mano della comunità registrata che sarà nel libro del nostro fattore sotto il dì primo dicembre 1572.” ... >>.

Alla morte di Galeazzo ormai molto vecchio, il Ducato passò al fratello Mario e non molto tempo dopo a Pier Francesco, il quale, senza figli, affogato dai debiti e desideroso di assicurare alla sua consorte un futuro tranquillo, chiese al papa Alessandro VII l'autorizzazione per la vendita del feudo di Farnese ai Chigi. << ... *Il Pontefice con suo Chirografo del 7 giugno 1658, autorizzava la vendita ed elevava il feudo a principato e ne dava l'investimento ad Agostino Chigi suo nipote col mero e misto imperio e con tutti i privilegi sovrani. Questo solenne stipulato consacrava come fatto irrevocabile la concessione dell'uso et l'Amone, che Galeazzo primo Duca di Latera aveva largito ai farnesani. ... >>.*

Il 22 febbraio 1679 il principe Chigi con “*sovrana autorità*” promulgava il “*solenne*” statuto di Farnese, all'interno del quale veniva confermata la concessione fatta dal Duca Galeazzo Farnese, così come accadde << ... *in tutte le traslazioni susseguite, dai Chigi alla Camera Apostolica, dalla Camera a un De Bourmont, da questi, espropriato giudizialmente, ministero iudicis al Torlonia, - e riaffermata dal fatto costante dei farnesani che a datare dal 1572 hanno sempre goduto, come godono tuttavolta, quest'uso et l'Amone così come lo concesse loro il reiscritto male a proposito ritenuto precario e revocabile dai principi Torlonia or che tre secoli lo hanno cementato. ... >>.*

La vertenza tra la “*Casa Torlonia*” ed il Comune di Farnese si concluse con la transazione intervenuta il 10 febbraio 1892, con la quale il Principe rinunciava a favore del Comune, in rappresentanza della popolazione, al diritto di riscuotere il “*terraggio*” su di una zona dell'ex Feudo dietro la rinuncia, da parte della popolazione, al diritto di semina e di pascolo nella zona rimanente, che rimaneva, quindi, in libera ed assoluta proprietà del Principe. Questa zona comprendeva le bandite di “*Poggio del Corniolo*”, di “*Poggio delle Cavalline*” e di “*Poggio di Caselletta*”, gli “*Usi del Voltone*” e gli “*Usi del Lamone di Sopra*”. Alla popolazione rimanevano libere le bandite

di “*Casella*”, di “*Valle Cupa*”, di “*Campo della Villa*”, di “*Cavon di Sorbo*”, di “*Noiano*”, di “*Niella*” ed il “*Lamone di Sotto*”.

Dopo molti anni, l’Università Agraria di Farnese, costituita per rappresentare la popolazione proprietaria degli “*usi civici*”, contestò la transazione dell’anno 1892 perchè ritenuta lesiva dei diritti della collettività farnesana. Infatti, si era omessa la valutazione dei diritti di semina e di legnatico sulle terre passate in libera proprietà al Principe. Per la rivendicazione di questi, l’Università Agraria con citazione del febbraio 1921 promosse una causa nei confronti della Principessa Donna Maria Teresa Torlonia. Anche questa nuova lite venne chiusa con una seconda transazione, la quale ebbe la sua consacrazione con la stipula dell’atto pubblico di acquisto fatto dall’Università Agraria di una parte delle terre dell’ex feudo, a rogito del Dott. Guidi, Notaio in Roma, in data 4 agosto 1923. A tacitazione di ogni e qualsiasi diritto vantato od omesso nella transazione del 1892, la Principessa Torlonia, abbonava alla Università Agraria la somma di Lire 450.000 sull’importo delle terre acquistate con il suddetto atto.

Con le due transazioni sopradette furono liquidati gli “*usi civici*” vantati dalla popolazione nei confronti della “*Casa Torlonia*”, avente causa dell’ex feudatario.

2.2 – Antiche modalità d’esercizio degli “usi civici”.

Il feudo di Farnese, che come sopra abbiamo visto, prima di proprietà della “*Casa Farnese*” e poi della “*Casa Torlonia*”, fu diviso per una migliore fruizione fin dalla sua costituzione in diversi corpi che furono così denominati:

1. Bandita del Principe o delle Cavalline;
2. Bandita del Poggio del Corgnolo
3. Lamone
4. Bandita di Pian di Lance
5. Usi del Voltone o Pian di Lance e Montefiore
6. Bandita di Niella
7. Usi di Niella
8. Bandita di Noiano
9. Usi di Noiano
10. Bandita di Casaletta
11. Bandita di Casella
12. Bandita di Valle Cupa
13. Usi di Valle Cupa
14. Bandita di Campo la Villa
15. Bandita Cavon del Sorbo
16. Usi a confine di Campo la Villa e Cavon del Sorbo
17. Usi a confine alla Bandita Cavalline e Semonte
18. Usi prossimi alla terra di Farnese
19. Comunella fra i due territori di Ischia e Farnese.

1. La “***Bandita del Principe o delle Cavalline***” era composta di terreni seminativi in turno di terzeria⁴ già di spettanza della “*Casa Torlonia*” e di altri terreni cosiddetti “*appadronati*”, nonché di terreni

⁴ I turni di terzeria praticati nel territorio di Farnese generalmente erano i seguenti: Primo anno denominato “*erba netta*”; Secondo anno denominato “*erba di rompitura*”; Terzo anno destinato alla sementa.

prativi del Principe ed “*appadronati*” dei privati cittadini. Questa bandita era soggetta ai seguenti “*usi civici*” e diritti:

- Diritto di seminare: esercitato in turno di terzeria senza colte.
- Diritto di pascolare: A) nel primo anno di terzeria veniva goduto dalla “*Casa Torlonia*”, la quale in tale turno vi poteva far pascere due branchi di pecore, inoltre la popolazione di Farnese vi poteva far pascolare i suoi capi di bestiame dal 1° dicembre all’8 marzo e dal 9 marzo all’8 aprile. Dal successivo 9 aprile fino al 30 novembre il pascolo era riservato ai bovi aratori che lavoravano nel terzo di “*Poggio del Cerro*”; B) nel secondo anno di terzeria il pascolo delle mezzane veniva goduto dalla “*Casa Torlonia*” dal 1° ottobre fino all’8 di marzo, mentre, invece, dal 9 marzo fino al 30 settembre il pascolo, ivi compreso lo “*spigativo*” dell’intera bandita, il pascolo apparteneva per intero alla popolazione di Farnese; C) nel terzo anno di terzeria il pascolo veniva goduto dalla “*Casa Torlonia*” dal 1° ottobre all’8 marzo, mentre dal 9 marzo al 30 settembre era goduto dalla popolazione.
- Diritto di falciare: I terreni prativi erano riguardati a favore del proprietario del diritto di falciatura che si compiva in giugno.

2. La “*Bandita del Poggio Corgnolo*” era composta di terre seminate in turno di terzeria, appartenenti a “*Casa Torlonia*”, di terre “*appadronate*” e di terreni prativi. Questa bandita era soggetta ai seguenti “*usi civici*” e diritti:

- Diritto di seminare: la bandita si seminava in turno di terzeria senza colte.
- Diritto di pascolare era goduto come segue: A) nel primo anno di terzeria dal 1° ottobre all’8 marzo dalla “*Casa Torlonia*”, dal 9 marzo al 30 settembre dalla popolazione di Farnese; B) nel

secondo anno di terzeria era destinato a maggese, il pascolo era possibile per i soli bovi aratori dal 1° ottobre al 30 novembre che lavoravano nel terzo di “*Valle Cupa*”; C) nel terzo anno dal 1° dicembre all’8 marzo il pascolo delle mezzagne veniva goduto dalla “*Casa Torlonia*”, dal 9 marzo al 30 settembre unitamente allo “*spigativi*” dell’intera bandita veniva goduto dalla sola popolazione.

- Diritto di falciare: i terreni prativi si riguardavano a favore del proprietario dal 9 marzo al 24 giugno.

3. Il “*Lamone*” o il “*Bosco del Lamone*” era diviso in due appezzamenti dalla strada di “*Pian di Lance*” distinguendosi in “*Lamone di Sopra*” e “*Lamone di Sotto*”.

3.1. Il “*Lamone di Sotto*” era soggetto ai seguenti “*usi civici*” e diritti:

- Diritto di semina apparteneva alla “*Casa Torlonia*”.
- Diritto di pascolare: Premesso che il era riservato per i bovi aratori per due anni consecutivi, A) nel primo anno era riservato, per la falciatura del terzo di “*Campo la Villa*” dall’8 aprile al 30 novembre; dal 1° dicembre al 30 settembre il pascolo apparteneva alla popolazione di Farnese con ogni sorta di bestiame escluse le capre; B) nel secondo anno, dal 1° ottobre al 30 novembre, era riserva di bovi aratori per la falciatura di “*Valle Cupa*”, ed il pascolo dal 1° dicembre al 30 settembre spettava alla popolazione di Farnese con l’esclusione delle capre, lo stesso, infatti apparteneva alla “*Casa Torlonia*”.
- Diritto di legnare: tenuto conto che la maggior parte del “*Lamone*” è di natura macchiata e boscosa, lo “*jus lignandi*” apparteneva alla popolazione di Farnese limitatamente al proprio consumo ed alla legna dolce ed alle sterpaglie da fuoco,

invece, il legname da costruzione era di spettanza del Principe Torlonia.

3.2. Il “*Lamone di Sopra*” era soggetto ai seguenti “*usi civici*” e diritti:

- Diritto di semina apparteneva alla “*Casa Torlonia*”.
- Diritto di pascolare: Premesso che era riservato ai bovi aratori quando andava in falciatura il terzo di “*Poggio del Cerro*” dal 1° ottobre al 30 novembre, il diritto veniva goduto dal bestiame della popolazione di Farnese, con l’esclusione delle capre, lo stesso, infatti apparteneva alla “*Casa Torlonia*”. Dal 1° dicembre al 30 settembre il pascolo veniva goduto dalla “*Casa Torlonia*”.
- Diritto di legnare: tenuto conto che la maggior parte del “*Lamone*” è di natura macchiata e boscosa, lo “*jus lignandi*” apparteneva alla popolazione di Farnese limitatamente al proprio consumo ed alla legna dolce ed alle sterpaglie da fuoco, invece, il legname da costruzione era di spettanza del Principe Torlonia.

4. La “*Bandita di Pian di Lance*” era composta di terreni seminativi appartenenti alla “*Casa Torlonia*” e da terreni “*appadronati*” appartenenti a diversi particolari. Nella bandita di “*Pian di Lance*” era rimasta, dopo l’affrancazione avvenuta nel 1853 ai sensi della Notificazione pontificia del 1849, della servitù di pascolo spettante alla popolazione di Farnese, vi era la sola servitù di pascere a favore dei bovi aratori, ogni tre anni dall’8 aprile al 30 novembre, e cioè quando cadeva in falciatura il terzo di “*Campo la Villa*”.

5. Gli “*Usi del Voltone o Pian di Lance e Montefiore*”, in tale area la popolazione di Farnese esercitava il diritto di pascolo sui terreni seminativi dal 9 marzo al 30 settembre seminativi e su quelli macchiosi nel periodo dal 1° marzo al 30 settembre.

6. La “**Bandita di Navetta**” era composta di terreni seminativi di proprietà della “*Casa Torlonia*” ed i terreni “*appadronati*” dei privati. Tale comprensorio, che era compreso nel terzo di “*Valle Cupa*”, era composto di terreni seminativi in turno di terzeria. Questa bandita era soggetta ai seguenti “**usi civici**” e diritti:

- Diritto di pascolo: A) nel primo anno era goduto per il pascolo dei bovi aratori nel “*terzo*” del “*Poggio del Cerro*”, nel periodo tra il 1° ottobre e l’8 marzo, mentre nel periodo tra il 9 marzo ed il 30 settembre il pascolo poteva essere esercitato liberamente dai naturali di Farnese; B) nel secondo anno, nel periodo tra il 1° ottobre e l’8 marzo il pascolo apparteneva al Comune di Farnese, dopo, subentrata la “*rompitura*”, nel periodo tra il 9 marzo ed il 30 settembre, il pascolo poteva essere esercitato liberamente dai naturali di Farnese; C) nel terzo anno, quello destinato alla semina, il pascolo, nel periodo tra il 1° ottobre ed il 30 novembre e nel periodo tra il 9 marzo e il 30 settembre soltanto nelle “*mezzagne*”, compreso il diritto di spigativi, poteva essere esercitato liberamente dai naturali di Farnese, mentre nel periodo tra il 1° dicembre e l’8 marzo apparteneva al Comune di Farnese.

7. Gli “**Usi di Niella**”, in tale area erano compresi terreni seminativi di proprietà della “*Casa Torlonia*” ed i terreni “*appadronati*” dei privati. Tale area era soggetta ai seguenti “**usi civici**” e diritti:

- Diritto di semina in turno di terzeria era compreso nel terzo di “*Valle Cupa*” ed era esercitato come nella bandita dello stesso nome.
- Diritto di pascolo spettava esclusivamente alla popolazione di Farnese.

8. La “**Bandita di Noiano**” comprendeva terreni seminativi di proprietà della “*Casa Torlonia*” ed i terreni “*appadronati*” dei privati. Tale area era soggetta ai seguenti “*usi civici*” e diritti:

- Diritto di semina veniva esercitato in turno di terzeria come nella “*Bandita Niella*”.
- Diritto di pascolo: A) nel primo anno nel periodo tra il 1° ottobre e l’8 marzo nel “*terzo*” di “*Poggio del Cerro*” era goduto per il pascolo dei bovi aratori, mentre nel periodo tra il 9 marzo ed il 30 settembre il pascolo poteva essere esercitato liberamente dai naturali di Farnese; B) nel secondo anno nel periodo tra il 1° ottobre e l’8 marzo il pascolo apparteneva al Comune di Farnese, mentre nel periodo tra il 9 marzo ed il 7 aprile il pascolo poteva essere esercitato liberamente dai naturali di Farnese, infine, nel periodo tra l’8 aprile ed il 30 novembre era riservato esclusivamente pei bovi aratori del “*terzo*” di “*Campo la Villa*”; C) nel terzo anno, quello destinato per la semina, nel periodo tra il 1° ottobre ed il 30 settembre ed in quello tra il 9 marzo ed il 30 settembre, il pascolo delle “*mezzagne*” e dello spigatico, poteva essere esercitato liberamente dai naturali di Farnese e nel periodo tra il 1° dicembre ed il 9 marzo il pascolo si apparteneva al Comune di Farnese.

9. Gli “**Usi di Noiano**”, per tale area valgono le stesse indicazioni della bandita omonima.

10. La “**Bandita di Caselletta**” comprendeva terreni seminativi di proprietà della “*Casa Torlonia*” ed i terreni “*appadronati*” dei privati. La

stessa era compresa per la semina nel “terzo” di “*Valle Cupa*” e tale area era soggetta ai seguenti “*usi civici*” e diritti:

- Diritto di pascolo: A) nel primo anno nel periodo tra il 1° ottobre e l’8 marzo apparteneva al Comune di Farnese, mentre nel periodo tra il 9 marzo ed il 30 settembre poteva essere esercitato liberamente dai naturali di Farnese; B) nel secondo anno nel periodo tra il 1° ottobre e l’8 marzo poteva essere esercitato dai “*Boattieri*”, mentre nel periodo tra il 9 marzo ed il 30 settembre era riservato al pascolo dei bovi aratori; C) nel terzo anno, quello destinato alla semina, nel periodo tra il 1° ottobre e l’8 marzo, il pascolo delle “*mezzagne*” era riservato al Comune di Farnese, mentre nel periodo tra il 9 marzo ed il 30 settembre, il pascolo delle “*mezzagne*” e dello spigatico poteva essere esercitato liberamente dai naturali di Farnese.

11. La “*Bandita di Casella*”, comprendeva terreni seminativi di proprietà della “*Casa Torlonia*” ed i terreni “*appadronati*” dei privati. In tale area il pascolo era goduto come nella sopradetta “*Bandita di Caselletta*”.

12. La “*Bandita di Valle Cupa*”, comprendeva terreni seminativi di proprietà della “*Casa Torlonia*” ed i terreni “*appadronati*” dei privati. Tale area era soggetta ai seguenti “*usi civici*” e diritti:

- Diritto di pascolo: A) nel primo anno, nel periodo tra il 1° ottobre e l’8 marzo apparteneva al Comune di Farnese, mentre nel periodo tra il 9 marzo ed il 30 settembre poteva essere esercitato liberamente dai naturali di Farnese; B) nel secondo anno, nel periodo tra il 1° ottobre e l’8 marzo apparteneva al Comune di Farnese, tra il 9 marzo e l’8 aprile poteva essere esercitato liberamente dai naturali di Farnese ed, infine, tra il 9 aprile ed il 30 novembre era destinato al pascolo dei bovi

aratori; C) nel terzo anno, quello destinato alla semina, nel periodo tra il 1° ottobre e l'8 marzo, il pascolo delle “*mezzagne*” era riservato al Comune di Farnese, mentre nel periodo tra il 9 marzo ed il 30 settembre, il pascolo delle “*mezzagne*” e dello spigatico poteva essere esercitato liberamente dai naturali di Farnese.

13. Gli “*Usi di Valle Cupa*”, tali terreni di natura seminativa erano compresi nel “*terzo*” denominato di “*Valle Cupa*”, parte di proprietà della “*Casa Torlonia*” e parte “*appadronati*” dei privati. Tale area era soggetta ai seguenti “*usi civici*” e diritti:

- Diritto di pascolo: in tale area la popolazione di Farnese poteva esercitare sui terreni seminativi nel periodo tra il 9 marzo ed il 30 settembre e su quelli macchiosi nel periodo tra il 1° marzo ed il 30 settembre. Nell’arco di tempo durante l’intero turno, allorché non si procedeva alla semina, poteva essere esercitato liberamente dal bestiame della popolazione di Farnese.

14. La “*Bandita di Campo la Villa*”, comprendeva terreni seminativi di proprietà della “*Casa Torlonia*” ed i terreni “*appadronati*” dei privati. Tale area era soggetta ai seguenti “*usi civici*” e diritti:

- Diritto di pascolo: A) nel primo anno, nel periodo tra il 1° ottobre e l'8 marzo apparteneva al Comune di Farnese, mentre nel periodo tra il 9 marzo ed il 30 settembre poteva essere esercitato liberamente dai naturali di Farnese; B) nel secondo anno, nel periodo tra il 1° ottobre e il 7 aprile apparteneva ai naturali di Farnese e tra l'8 aprile e nel periodo tra il 30 novembre era destinato al pascolo dei bovi aratori nel “*terzo*” di “*Campo la Villa*”; C) nel terzo anno, quello destinato alla semina, nel periodo tra il 1° ottobre e l'8 marzo, il pascolo delle “*mezzagne*” era riservato al Comune di Farnese, mentre nel

periodo tra il 9 marzo ed il 30 settembre, il pascolo delle “*mezzagne*” e dello spigatico poteva essere esercitato liberamente dai naturali di Farnese.

15. La “***Bandita del Cavon del Sorbo***”, inserita nel “*terzo*” di “*Campo la Villa*”, comprendeva terreni seminativi di proprietà della “*Casa Torlonia*” ed i terreni “*appadronati*” dei privati. Tale area era soggetta ai seguenti “***usi civici***” e diritti:

- Diritto di pascolo: A) nel primo anno, nel periodo tra il 1° ottobre e l’8 marzo era consentito il pascolo dei bovi aratori, mentre nel periodo tra il 9 marzo ed il 30 settembre poteva essere esercitato liberamente dai naturali di Farnese; B) nel secondo anno, nel periodo tra il 1° ottobre e l’8 aprile apparteneva ai naturali di Farnese e nel periodo tra l’8 aprile ed il 30 novembre era destinato al pascolo dei bovi aratori nel “*terzo*” di “*Campo la Villa*”; C) nel terzo anno, quello destinato alla semina, nel periodo tra il 1° ottobre e l’8 marzo, il pascolo delle “*mezzagne*” era riservato al Comune di Farnese, mentre nel periodo tra il 9 marzo ed il 30 settembre, il pascolo delle “*mezzagne*” e dello spigatico poteva essere esercitato liberamente dai naturali di Farnese.

16. Gli “***Usi a confine del Campo la Villa e Cavon del Sorbo***”, tali terreni di natura seminativa, parte di proprietà della “*Casa Torlonia*” e parte “*appadronati*” dei privati. Tale area era soggetta ai seguenti “***usi civici***” e diritti:

- Diritto di pascolo: nei periodi in cui non erano seminati il pascolo era goduto dalla popolazione, compreso quello dei prati, i quali avevano il diritto di essere riguardati dal 9 marzo al 24 giugno.

17. Gli “*Usi a confine della bandita Cavalline e Semonte*”, tali terreni di natura seminativa, parte di proprietà della “*Casa Torlonia*” e parte “*appadronati*” dei privati. Tale area era soggetta ai seguenti “*usi civici*” e diritti:

- Diritto di pascolo: nei periodi in cui non erano seminati il pascolo era goduto dal bestiame dalla popolazione, compreso quello dei prati, i quali avevano il diritto di essere riguardati dal 9 marzo al 24 giugno.

18. Gli “*Usi prossimi alla terra di Farnese*”, tali terreni di natura seminativa, parte di proprietà della “*Casa Torlonia*” e parte “*appadronati*” dei privati. Tale area era soggetta ai seguenti “*usi civici*” e diritti:

- Diritto di pascolo: nei periodi in cui non erano seminati il pascolo era goduto dal bestiame dalla popolazione, compreso quello dei prati, i quali avevano il diritto di essere riguardati dal 9 marzo al 24 giugno.

19. La “*Comunella fra i due territori di Ischia e Farnese*”, composta da terreni di proprietà della “*Casa Torlonia*” di Farnese e della “*Casa Capranica*” d’Ischia di Castro e di terreni “*appadronati*” dei privati⁵. Tale area era soggetta ai seguenti “*usi civici*” e diritti:

- Diritto di semina veniva esercitato liberamente in turno di terzeria dalle popolazioni di Farnese e di Ischia di Castro;
- Diritto di pascolo veniva esercitato liberamente dalle popolazioni di Farnese e di Ischia di Castro.

⁵ Le terre che formano la “*Comunella*” sono nel territorio del Comune di Ischia di Castro quelli individuati con i mappali dal 328 al 333 della sezione VI, oltre al mappale 64 della sezione VIII, sono nel territorio di Farnese quelli individuati con i mappali da 1 a 6, e con i mappali 288, 289, 290, 294, 295, 296, 297, 299, 300, 312, 313, 314, 315 e 316 della Sezione IV.

Ricapitolando, i diritti e gli usi sulle diverse terre, che formano il territorio di Farnese, messi gli stessi in relazione con i dispositivi delle sentenze ed i contenuti delle transazioni intervenute tra la “*Casa Torlonia*” ed il Comune di Farnese, in rappresentanza della sua collettività, con gli stessi “*Cabrei*” dell’anno 1754 e dell’anno 1831 e con le risultanze del “*Catasto Gregoriano*” del 1866, si può precisare quali diritti venivano esercitati sulle terre del feudo Farnese, ed a chi gli stessi si appartenevano.

La collettività attraverso le varie concessioni dei Duchi Farnese, in particolare il “*reiscritto*” del 1572 del Duca Galeazzo Farnese, e poi dopo dai Chigi con lo statuto del feudo promulgato il 22 febbraio 1679, si vide riconoscere il diritto di pascere, di seminare e di legnare⁶.

Le terre nel “*Feudo*” di Farnese si distinguevano in terre “*Chiuse*” ed “*Aperte*”:

- Le terre “*Chiuse*” erano quelle anche dette “*libere*”, sulle quali non vi si esercitava alcun diritto di uso civico da parte della popolazione;
- Le terre “*Aperte*” erano tutte le altre.

Nella continenza del “*Feudo*” vi erano le terre seminate e, quindi, pascolabili, di spettanza della “*Casa Torlonia*”, le quali avevano una consistenza complessiva di Ettari 3699.77.60 circa, così suddivisa:

- Tenuta del “*Voltonè*” e “*Montefiore*” dell’estensione di Ettari 528.51.60 circa;
- Terzo di “*Campo la Villa*” dell’estensione di Ettari 1887.67.50 circa;

⁶ << ... Mentre quest’ultimo era esercitato nel solo bosco Lamone, i due primi si estendevano a tutto il territorio dell’ex Feudo. Quello di semina era esteso a tutti i terreni rifiutati mediante corrisposta di terraggio al direttorio: Quello di pascolo si esercitava alternativamente dal Principe, dalla popolazione e dal Comune, nelle varie zone in cui era diviso il territorio per i turni di semina. ... >> (dalla lettera inviata il 18 maggio 1927 dall’allora Podestà di Farnese al Regio Commissario per la liquidazione degli usi civici).

- Terzo di “*Poggio del Cerro*” dell’estensione di Ettari 471.74.80 circa;
- Terzo di “*Valle Cupa*” dell’estensione di Ettari 811.83.70 circa.

Inoltre, la “*Casa Torlonia*” nelle tenute possedeva anche comprensori terrieri nelle “*bandite*” soggette all’esercizio degli “*usi civici*”, le quali avevano una consistenza complessiva di Ettari 1164.65.60 circa, così suddivisa:

- “*Bandita delle Cavalline*” dell’estensione di Ettari 371.10.20 circa;
- “*Bandita di Niella*” dell’estensione di Ettari 68.35.00 circa;
- “*Usi di Niella*” dell’estensione di Ettari 43.86.00 circa;
- “*Bandita di Noiano*” dell’estensione di Ettari 57.33.40 circa;
- “*Usi di Noiano*” dell’estensione di Ettari 1.25.50 circa;
- “*Bandita di Casaletta*” dell’estensione di Ettari 49.43.90 circa;
- “*Bandita di Casella*” dell’estensione di Ettari 96.20.50 circa;
- “*Bandita di Valle Cupa*” dell’estensione di Ettari 272.01.10 circa;
- “*Usi di Valle Cupa*” dell’estensione di Ettari 25.94.60 circa;
- “*Bandita di Campo la Villa*” dell’estensione di Ettari 19.47.40 circa;
- “*Bandita del Cavon del Sorbo*” dell’estensione di Ettari 47.30.60 circa;
- “*Usi a confine di Campo la Villa e del Cavon del Sorbo*” dell’estensione di Ettari 53.67.90 circa;
- “*Usi a confine con la bandita Cavalline e Semonte*” dell’estensione di Ettari 55.31.90 circa;
- “*Usi prossimi alla terra di Farnese*” dell’estensione di Ettari 3.37.60 circa.

Nella continenza del “*Fendo*”, poi, vi erano le terre “*appadronate*” della consistenza complessiva di Ettari 792.49.90 circa, i cui possessori, per esercitare il diritto di semina a turno triennale, dovevano corrispondere una prestazione annua, le quali erano così suddivise:

- “*Terzo di Valle Cupa*” dell’estensione di Ettari 283.46.10 circa;
- “*Terzo di Poggio del Cerro*” dell’estensione di Ettari 296.92.10 circa;

- “*Terzo di Campo la Villa*” dell’estensione di Ettari 212.11.70 circa.

Sulla intera estensione delle terre “*appadronate*” s’esercitavano gli “**usi civici**” di pascolo da parte della “*Casa Torlonia*”, della popolazione di Farnese, del Comune di Farnese e dai Boattieri di Farnese, gli ultimi erano tenuti a corrispondere un canone annuo di scudi 55 al Comune.

Vi erano poi delle terre soggette ai “*livelli*” annuali in grano a favore della “*Casa Torlonia*”, della consistenza complessiva di Ettari 199.41.50 circa, le quali erano così suddivise:

- “*Terzo di Campo la Villa*” dell’estensione di Ettari 11.03.60 circa;
- “*Terzo di Poggio del Cerro*” dell’estensione di Ettari 0.99.60 circa;
- “*Terzo di Valle Cupa*” dell’estensione di Ettari 187.38.30 circa.

Vi erano poi delle terre soggette ai “*livelli*” annuali in denaro nel “*Terzo di Valle Cupa*” a favore del Comune di Farnese, della consistenza complessiva di Ettari 51.93.50 circa, e nelle terre concesse ai privati in “*contanti*” dalla “*Casa Torlonia*”, della consistenza complessiva di Ettari 16.31.70 circa.

Inoltre, esistevano alcuni comprensori terrieri concessi dal Comune di Farnese per l’estrazione di materiale pietroso, di pozzolana e di sabbia, per la realizzazione delle fabbriche dei cittadini, la cui estensione non è bene precisata.

I diritti e gli “**usi civici**” che si esercitavano sulle diverse terre del territorio comunale di Farnese erano così distinti, oltre a quelli di semina appartenenti al “*Casa Torlonia*” che più avanti riportati:

A) Diritto di pascolo della “*Casa Torlonia*” esercitato sulle seguenti terre così denominate:

A1) “*Bandita delle Cavalline*”, 1° anno - dal 1° dicembre all’8 marzo; 2° anno - dal 1° ottobre all’8 marzo; 3° anno - dal 1° ottobre all’8 marzo.

A2) “*Bandita di Poggio del Corgnolo*”, 1° anno - dal 1° ottobre all’8 marzo; 2° anno - dal 1° dicembre all’8 marzo; 3° anno - dal 1° dicembre all’8 marzo.

A3) “*Lamone di Sotto*”, 1° anno - dall’8 aprile al 30 novembre (pascolo delle capre); 2° anno - dal 1° ottobre al 30 marzo. “*Lamone di Sopra*”, dal 1° ottobre al 30 novembre di ogni anno.

A4) “*Bandita di Pian di Lance*”, annuale, ad eccezione dall’8 aprile al 30 novembre di ogni 3° anno.

B) Diritto di pascolo della popolazione di Farnese esercitato sulle seguenti terre così denominate:

B1) “*Bandita del Principe o delle Cavalline*”, 1° anno - dal 9 marzo all’8 aprile; 2° anno - dal 9 marzo al 30 settembre; 3° anno - dal 9 marzo al 30 settembre. “*Riserva di bovi aratori*”, 1° anno - dal 9 aprile al 30 novembre; 2° anno - dal 9 marzo al 30 settembre; 3° anno - dal 9 marzo al 30 settembre.

B2) “*Bandita di Poggio del Corgnolo*”, 1° anno - dal 9 marzo all’8 aprile; 2° anno - dal 9 marzo al 30 settembre; 3° anno - dal 9 marzo al 30 settembre. “*Riserva di bovi aratori*”, 1° anno - dal 9 aprile al 30 novembre; 2° anno - dal 9 marzo al 30 settembre; 3° anno - dal 9 marzo al 30 settembre.

B3) “*Lamone di Sotto e di Sopra*”, dal 1° dicembre al 30 settembre di ogni anno con diritto di legnatico per uso personale. “*Riserva di bovi aratori*”, dal 1° ottobre al 30 novembre di ogni anno.

B4) “*Usi del Voltone o Pian di Lance e Montefiori*”, dal 1° marzo al 30 settembre di ogni anno.

B5) “*Bandita di Niella*”, 1° anno - dal 9 marzo al 30 settembre; 2° anno - dal 9 marzo al 30 settembre; 3° anno - dal 1° ottobre al 30 settembre e dal 9 marzo al 30 settembre.

B6) “*Usi di Niella*”, annuale interamente in favore della popolazione sui terreni seminativi in turno di terzeria.

B7) “*Bandita di Noiano*”, 1° anno - dal 9 marzo al 30 settembre; 2° anno - dal 9 marzo al 7 aprile; 3° anno - dal 1° ottobre al 30 novembre e dal 9 marzo al 30 settembre. “*Riserva di bovi aratori*”, 1° anno - dal 9 marzo al 30 settembre; 2° anno – dal 9 marzo al 30 settembre; 3° anno - dal 1° ottobre al 30 novembre e dal 9 marzo al 30 settembre.

B8) “*Bandita di Caselletta*”, 1° anno - dal 9 marzo al 30 settembre; 2° anno - dal 9 marzo al 30 settembre; 3° anno - dal 9 marzo al 30 settembre. “*Riserva di bovi aratori*”, 1° anno - dal 9 marzo al 30 settembre; 2° anno – dal 9 marzo al 30 settembre; 3° anno - dal 1° ottobre al 30 novembre e dal 9 marzo al 30 settembre.

B9) “*Bandita di Casella*”, 1° anno - dal 9 marzo al 30 settembre; 2° anno - dal 9 marzo al 30 settembre; 3° anno - dal 9 marzo al 30 settembre. “*Riserva di bovi aratori*”, 1° anno - dal 9 marzo al 30 settembre; 2° anno – dal 9 marzo al 30 settembre; 3° anno - dal 1° ottobre al 30 novembre e dal 9 marzo al 30 settembre.

B10) “*Bandita di Valle Cupa*”, 1° anno - dal 9 marzo al 30 settembre; 2° anno - dal 9 marzo all’8 aprile; 3° anno - dal 9 marzo al 30 settembre. “*Riserva di bovi aratori*”, 1° anno - dal 9 marzo al 30 settembre; 2° anno – dall’8 aprile al 30 novembre; 3° anno - dal 9 marzo al 30 settembre.

B11) “*Usi di Valle Cupa*”, annuale ad eccezione del periodo in cui vi erano in atto le coltivazioni seminative.

B12) “*Bandita di Campo la Villa*”, 1° anno - dal 9 marzo al 30 settembre; 2° anno - dal 1° ottobre al 7 aprile; 3° anno dal 9 marzo al 30 settembre. “*Riserva di bovi aratori*”, 1° anno - dal 9 marzo al 30 settembre; 2° anno – dall’8 aprile al 30 novembre; 3° anno - dal 9 marzo al 30 settembre.

B13) “*Bandita di Cavone del Sorbo*”, 1° anno dal 9 marzo al 30 settembre; 2° anno - dal 9 marzo all’8 aprile; 3° anno dal 9 marzo al 30 settembre.

“*Riserva di bovi aratori*”, 1° anno - dal 9 marzo al 30 settembre; 2° anno – dal 9 aprile al 30 settembre; 3° anno - dal 9 marzo al 30 settembre.

B14) “*Usi a confine di Campo la Villa e di Cavone del Sorbo*”, pascolo completo ad eccezione del periodo in cui vi erano in atto le coltivazioni seminate, e per i prati dal 9 marzo al 24 giugno.

B15) “*Usi a confine della bandita delle Cavalline e di Semontè*”, pascolo annuale ad eccezione del periodo in cui vi erano in atto le coltivazioni seminate.

B16) “*Usi prossimi alle Terre di Farnese*”, pascolo annuale ad eccezione del periodo in cui vi erano in atto le coltivazioni seminate.

B17) “*Comunella*”, pascolo annuale promiscuo con la popolazione di Ischia di Castro ad eccezione del periodo in cui vi erano in atto le coltivazioni seminate.

C) Diritto di pascolo esercitato dai Boattieri di Farnese, a fronte del pagamento di 55 “*scudi*” in favore del Comune, era goduto sulle seguenti bandite (durata in turno di *terzeria*) così denominate:

C1) “*Bandita di Niella*”, 1° e 2° anno - dal 1° ottobre all’8 marzo;

C2) “*Bandita di Noiano*”, 1° e 2° anno - dal 1° ottobre all’8 marzo;

C3) “*Bandita di Caselletta*”, 1° e 2° anno - dal 1° ottobre all’8 marzo;

C4) “*Bandita di Casella*”, 1° e 2° anno - dal 1° ottobre all’8 marzo;

C5) “*Bandita di Cavon del Sorbo*”, 1° e 2° anno - dal 1° ottobre all’8 marzo.

D) Diritto di pascolo esercitato dal Comune di Farnese. Il Comune aveva il diritto di vendere le erbe da pascolo nelle bandite in turno di “*terzeria*” e per la durata appresso specificata.

D1) “*Bandita di Niella*”, 2° anno - dal 1° ottobre all’8 marzo; 3° anno - dal 1° dicembre all’8 marzo.

D2) “*Bandita di Noiano*”, 2° anno - dal 1° ottobre all’8 marzo; 3° anno - dal 1° dicembre all’8 marzo.

D3) “*Bandita di Caselletta*”, 1° anno - dal 1° ottobre all’8 marzo; 3° anno - dal 1° ottobre all’8 marzo.

D4) “*Bandita di Casella*”, 1° anno - dal 1° ottobre all’8 marzo; 3° anno - dal 1° ottobre all’8 marzo.

D5) “*Bandita di Valle Cupa*”, 1° anno - dal 1° ottobre all’8 marzo; 2° anno - dal 1° ottobre all’8 marzo; 3° anno - dal 1° ottobre all’8 marzo.

D6) “*Bandita di Campo la Villa*”, 1° anno - dal 1° ottobre all’8 marzo; 3° anno - dal 1° ottobre all’8 marzo.

D7) “*Bandita di Cavon del Sorbo*”, 2° anno - dal 1° ottobre all’8 marzo; 3° anno - dal 1° ottobre all’8 marzo.

E) Diritti di semina dei singoli: ogni tre anni con pagamento di una “*corrisposta*” a favore della “*Casa Torlonia*”.

2.3 – Antiche descrizioni del bosco del Lamone.

Si ritiene interessante ai fini del presente studio, dopo avere riportato precedentemente e testualmente alcuni passi della descrizione del Bosco del Lamone fatta nel 1630 da Benedetto Zucchi, all'interno del testo intitolato "*Informazione e cronica della città di Castro*", riportare anche alcuni brani tratti dal "*Cabreo*" redatto nell'anno 1831 dall'Agrologo Mazzarini per incarico della "*Reverenda Camera Apostolica*": << ... *bosco forte ed annoso, occupante una terza parte del territorio e nella massima sua estensione impraticabile, ...* >> (omissis) << ... *Nella grande macchia dell'Amone il pascolo si divide fra i bestiami della popolazione e i bovi aratori particolarmente come appresso. Nella parte a ponente e che dicesi l'Amone di sotto fino alla strada di Pian di Lance, si fa riserva pei bovi aratori nell'anno della rompitura e sementa nei terzi di campo della Villa e di Valle Cupa. Nell'Amone di sopra a levante e similmente riserva di detti bovi, quando è a rompitura a sementa il Terzo di Poggio del Cerro. Negli altri anni è la macchia dell'Amone di uso popolare. La Rev. Camera vi ha il pascolo privatamente per le Capre dalli 13 dicembre alli 8 maggio. Nell'Amone e nel Macchinoso delle terre detti usi come sopra, la popolazione ha il jus lignandi pel proprio consumo la legna dolce ed altre sterpaglie da fuoco, riservate alla Rev. Camera le piante da frutto e da allievo per legnami. Nell'Amone di sotto al confine d'Ischia vi si gode il pascolo promiscuo dagli Ischiani come dalle linee segnate con termini. ...* >>.

Ed ancora, tratto dalla "*Parte Seconda*" – intitolata: "*Piano di Massima per la sistemazione delle terre appartenenti all'Università Agraria*" - della relazione del delegato tecnico Antonino Alfano del 19 luglio 1926, alcuni passi che meglio ci possono far comprendere quale era in quell'epoca lo stato delle aree collettive: << *Le terre dell'Università Agraria attualmente sono usate, per quanto riguarda le terre comprese nelle contrade Niella,*

divise sin dal 1921 in numero 256 quote; quelle poste in Contrada Paiano divise anche nel 1921 in N. 35 quote, che portano i numeri progressivi della quotizzazione dal N. 257 al N. 291; le terre poste in contrada Casella divise anche in quote, e però assegnate ai concessionari dal N. 242 al N. 313 restando ancora non assegnate altre 48 quote.

La quotizzazione del 1921, per utenza, venne eseguita in base al Regolamento del 18 agosto-2 dicembre 1910 approvato dalla Giunta Provinciale Amministrativa di Roma l'11 febbraio 1911, N. 625 modificato per gli art. da 5 a 10 con deliberazione dell'Assemblea degli utenti dell'11 gennaio 1921 approvata con decisione della G.P.A. 23 maggio 1922, N. 1483.

Le terre furono quotizzate per utenza e per la miglior coltura.

Dalla ispezione compiuta sul posto abbiamo potuto rilevare che la trasformazione del terreno, è avvenuta solo per poche quote per le quali sono state eseguite delle migliorie con piantagioni di ulivi e viti.

La massima parte delle quote però è tenuta ancora a seminativo ed una parte non indifferente è tenuta a pascolo dai rispettivi utenti, con grave danno delle quote viciniori che subiscono, da parte degli animali pascolanti, danni, sia nelle migliorie che nei seminativi.

Un'altra parte del terreno posseduto dall'Università Agraria è destinato alla semina vagante e questa parte costituisce i così detti Roggi.

Nelle terre destinate alla semina vagante sono comprese le radure del Bosco Lamone.

La semina delle radure del bosco, e di altre estensioni ai margini del bosco stesso, che dovrebbe essere lasciato esente dalla semina, è giustificata dall'Amm.ne dell'Università Agraria con la necessità di

ripulire la superficie boschiva dai rovi, dalle macchie e dagli sterpi che renderebbero il bosco impenetrabile e non destinabile al pascolo.

Una parte non indifferente della estensione terriera posseduta dall'Università Agraria è destinata al pascolo ovino, bovino ed equino, e ciò per gli anni nei quali non cade per le stesse il turno della semina.

Un'altra parte delle terre della stessa Università Agraria è investita a bosco.

Il suolo di questa parte di terre boschive è di origine vulcanica, e le lave malgrado i tanti secoli trascorsi, non si sono peranco iniziate a disgregarsi, per dare quindi inizio alla formazione di uno strato di terreno coltivabile.

La zona boschiva e lavica è conservata ancora a bosco d'alto fusto ed è soggetta a tagli straordinari, che servono al pagamento delle rate di ammortizzazione del mutuo, contratto con la concorrenza dello stato, per l'acquisto delle terre da parte dell'ex – feudatario.

La mancanza di un piano di governo, per lo sfruttamento del Bosco Lamone, importa che la estensione boschiva si va di giorno in giorno assottigliando, essendochè non è garantita sufficientemente dal pascolo degli animali.

La zona sboscata sovente non si ripopola più di piante boschive, per opera degli animali pascolanti.

Il diritto di legnare non ben disciplinato, a favore degli utenti, contribuisce a diminuire la estensione boschiva, che in certi punti si trasforma in zona assolutamente sterile essendo il suolo, per come si disse avanti, costituito da rocce vulcaniche non disgregate. ... >>

CAPITOLO 3 – Situazione attuale degli “Usi Civici”

nel territorio di Farnese

3.1 – Le terre collettive di Farnese.

La proprietà collettiva, nella quale << *il tratto saliente non è l'appartenenza della cosa, ma il godimento dei servizi che la cosa rende o è idonea a rendere se convenientemente impiegata* >> (da M. S. Giannini, “*I Beni pubblici*”, Roma 1963, 33-34).

In questa prospettiva ci si chiede se non sia possibile che anche in passato, almeno in relazione a certe categorie di beni, si sia guardato più alle utilità concrete che si potevano trarre dal suolo, e assai meno al suolo dal quale tali utilità scaturivano, soprattutto quando la natura del bene ed il tipo di utilizzazione di cui esso era suscettibile, quali il bosco, il pascolo, ecc., definivano e limitavano le utilità, in modo che esse non potevano essere moltiplicate a piacimento dagli utenti se non snaturando il bene stesso oggetto di godimento, e quando la situazione reale di ciascuno era condizionata dalla concorrente situazione reale di tutti gli altri appartenenti alla comunità.

Si tratta, allora, di provare a rileggere le fonti storiche non più nell'ottica della proprietà di diritto privato che privilegia, per ovvi motivi, la proprietà della terra, ma nell'ottica della proprietà pubblica, o di diritto pubblico, sia perchè alla stessa partecipano soggetti pubblici e sia perchè essa è configurabile come una proprietà di “*utilitates*”, cioè di beni nel senso giuridico che, se insistono naturalmente sul suolo, non si identificano necessariamente con lo stesso.

Ci si Dovrebbe limitare solo a qualche esempio, che sembra suggerire con sufficiente sicurezza che quando ci si riferisce agli “*usi civici*” (ad esempio: “*ius pascendi*”, “*ius aquandi*”, “*ius lignandi*”, “*ius boscandi*”, “*ius glandendi*”, “*ius spicandi*”), o ai demani collettivi (ad esempio: “*pascua*”, “*prata*”, “*nemora*”, “*silvae*”), si ha riguardo soprattutto all'appartenenza del

godimento dei servizi prestati al suolo, piuttosto che all'appartenenza dello stesso, con la conseguenza che i “*pascua*” si risolvono naturalmente nel “*ius pascendi*” e il bene, nel senso giuridico di oggetto del diritto, è rappresentato di volta in volta dalle singole “*utilitates*”, mentre il suolo resta al semplice livello di cosa.

Limitatamente al bosco, qualcosa del genere lo suggeriva il Berenger, per il quale già il diritto romano << *riguardava bosco un qual si voglia complesso d'alberi destinati a riprodursi, ed a fornire legna da fuoco, o legname, oltre qualche altro prodotto accessorio. Si riferiva quindi alla sostanza, cioè a quella produzione, o parte di essa, non disgiunta dal suolo, da cui, in ordine all'adottata forma di governo, ed alla produttività del fondo boschivo, andava a dipendere la possibilità del conseguimento d'un determinato frutto ...* >> (da A. Di Berenger, “*Studi di Archeologia Forestale*”, Firenze 1965, 140).

Altrettanto si può dire per i pascoli e gli altri godimenti naturali del suolo. In un antico documento citato dal Curis⁷ due comunità si contendevano le montagne presso Moscano, cioè i pascoli, i ronchi, i boschi e gli altri frutti e redditi delle montagne; uno statuto disponeva che alla Comunità sia lecito << *far bandire di pascoli, spica et herbe in qualsiasi luogo* >> e la pratica degli affitti ci mostra, anche in epoca tarda, che la comunità dispone separatamente delle singole “*utilitates*” del suolo, precisando, ad esempio, che il pascolo poteva essere esercitato solo in un certo periodo dell'anno, perchè un altro periodo era riservato al ghiandatico; un capitolo di sottomissione di una città riservava a questa << *omni paschuo, grandeio, herbatico, passaggio* >> e ogni reddito delle acque e della pesca.

Questa sostanziale fungibilità tra pascolo come terra pascolativa e pascolo come complesso di “*utilitates*”, cioè come erbe da pascolo, ricorre

⁷ G. Curis, “*Usi civici, proprietà collettive e latifondi nell'Italia centrale e nell'Emilia con riferimento ai demani comunali del Mezzogiorno*”, Napoli 1917, 504.

anche nei demanialisti, i quali annoveravano tra i “*demanialia*” i diritti giurisdizionali le acque, i monti, i boschi e i pascoli o, come scriveva esplicitamente il Capobianco, il pascolo, le ghiande, le spighe e le altre “*commoditates*” del territorio.

Tradizionalmente la proprietà collettiva è considerata una sorta di proprietà residuale, da un duplice punto di vista.

Innanzitutto, perchè essa sarebbe la sopravvivenza di forme arcaiche, o addirittura proto-storiche, di appartenenza della terra, sicché in passato si è cercato di trovarle un fondamento giuridico nel diritto naturale, il che si è compendiato poi nella massima << *ne cives inermem vitam ducant*”; oggi, invece, ci si limita a proiettarla in un’età indefinita e nebulosa, nelle origini, quando nascevano i diritti e gli usi “*originari*” delle popolazioni.

In questa prospettiva, per qualcuno, ancora, la proprietà collettiva è una reliquia da difendere con passione, anche perchè oggi la si carica di nuove valenze ideologiche e la si proietta verso l’ecologia e l’agricoltura biologica ed alternativa. Per altri, i più, essa resta soprattutto una sopravvivenza che si giustifica sempre di meno, e si pensa il modo per liquidarla o, quanto meno, di assimilarne il regime a quello delle terre private, il che diventa, almeno in prospettiva, un forma velata di liquidazione.

Da un secondo punto di vista, la proprietà collettiva è residuale in relazione ai beni che ne formano oggetto, cioè quei beni che, per loro natura o collocazione, non possono essere oggetto della proprietà individuale. In fondo, questa è la prospettiva di molte disposizioni della legge del 1927, e, soprattutto, questo è il modo in cui si è guardato e si guarda alla proprietà collettiva.

3.2 – Accertamento e destinazione delle terre collettive.

Come si è già visto nel precedente capitolo, in seguito alle avvenute liquidazioni degli “*usi civici*” ed usi sull’ex Feudo di Farnese, intervenute ai sensi della “*Notificazione pontificia 29 dicembre 1849*”⁸, della legge 24 giugno 1888, n. 5489⁹ - << *Abolizione delle servitù di pascolo, di seminare, di legnatico, di vendere erbe, di fidare o di imporre tassa a titolo di pascolo nelle ex provincie pontificie* >> (legge successivamente modificata ed integrata, prima con la legge n. 381 del 2 luglio 1891 e, poi, con il Testo Unico approvato con il R.D. n. 510 del 3 agosto 1891), del Regio Decreto Legge n. 751/24¹⁰ e della legge n. 1766/27¹¹, si è venuta a formare nel territorio comunale di Farnese un’ampia proprietà di natura collettiva soggetta all’esercizio degli “*usi civici*”.

Il Comune di Farnese amministra, per conto e nell’interesse della popolazione, le terre soggette agli “*usi civici*” già amministrate dalla soppressa Università Agraria.

Il patrimonio del suddetto Ente agrario, nel momento in cui ne fu sancita la soppressione (31 marzo 1926), era costituito da 3.000 ettari circa di

⁸ “*Norme sulle affrancazioni delle servitù di pascere, di vendere erbe e di fidare*”.

⁹ Le disposizioni di tale legge e sue successive integrazioni e modificazioni, sostanzialmente prevedevano l’affrancazione obbligatoria di tutti i diritti riconosciuti ed esercitati dalle popolazioni sulle terre di proprietà privata, mediante un compenso che poteva configurarsi in denaro, attraverso cioè l’imposizione di un canone da corrispondersi al Comune quale rappresentante degli utenti, ovvero in natura attraverso l’attribuzione al Comune stesso e, in applicazione della legge n. 397/1894, all’Università Agraria, per la popolazione di una porzione del terreno da affrancare. Rimaneva fermo il principio contenuto nella “*Notificazione Pontificia*” dell’anno 1849, di concedere, in casi particolari, agli utilisti la possibilità di affrancare l’intero fondo gravato mediante la corresponsione di un canone al proprietario. Per l’applicazione delle norme la legge aveva disposto l’istituzione di un tribunale speciale, la Giunta degli Arbitri.

¹⁰ << *R. decreto-legge 22 maggio 1924, n. 751. Riordinamento degli usi civici nel Regno* >>, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 maggio 1924, n. 122.

¹¹ << *Legge 16 giugno 1927, n. 1766. Conversione in legge del R. decreto 22 maggio 1924, n. 751 riguardante il riordinamento degli usi civici del Regno, del R. decreto 28 agosto 1924, n. 1484, che modifica l’art. 26 del R. decreto 22 maggio 1924, n. 751, e del R. decreto 16 maggio 1926, n. 895, che proroga i termini assegnati dall’art. 2 del R. decreto-legge 22 maggio 1924, n. 751* >>, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 3 ottobre 1927, n. 228.

terreno, dei quali 1.800 ettari circa suscettibili di semina, e fra questi 400 ettari circa già concessi nell'anno 1921 in locazione agli utenti per una durata di ventinovenne.

Nel territorio comunale esistevano, come tuttora esistono, le cosiddette terre “*appadronate*”, in cui i privati cittadini godevano della semina con una corrisposta nei confronti del Comune.

Per dare un idoneo assetto alle terre collettive, con il decreto commissariale del 26 novembre 1925 fu nominato quale istruttore di Farnese l'Ingegnere Antonino Alfano di Caserta, al quale, successivamente, con il decreto commissariale dell'8 giugno 1928, fu affidato anche l'incarico d'istruire la denuncia presentata il 20 marzo 1928, a norma di legge, presso il Commissariato per la liquidazione degli “*usi civici*” di Roma dall'allora Podestà del Comune, questi, in sostanza, affermava il diritto della popolazione a rivendicare le terre e, subordinatamente, gli “*usi civici*” di seminare, raccogliere ghiande, pascolare e legnare sopra le terre già facenti parte della “*distrutta città di Castro*”.

L'Ingegnere Alfano, in dipendenza dell'incarico affidatogli col primo decreto del '25, presentò il 19 luglio 1926 un'ampia relazione istruttoria d'accertamento degli “*usi civici*”, ed una previsione per la loro utilizzazione futura, il cosiddetto “*Piano di Massima*”. A tale importante elaborato peritale fece seguito in data 26 novembre 1926 il decreto commissariale di “*Assegnazione a Categoria*” delle terre collettive del Comune di Farnese, che approvò il “*Piano di Massima*” proposto dall'istruttore. Furono così assegnati, ai sensi dell'articolo 11 della suddetta legge del 1927¹², alla categoria “*A*” (boschi e pascoli

¹²A tale proposito il successivo articolo 14 della legge n. 1766/27 disponeva: << *L'assegnazione dei terreni alle due categorie di cui all'art. 11 sarà determinata dal Commissario, contemperando i bisogni della popolazione con quelli della conservazione del patrimonio boschivo e pascolivo nazionale in base ad un piano di massima compilato da un delegato tecnico designato dal Commissario, previa autorizzazione del Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste.* >>.

permanenti) una serie di terreni pascolativi per complessivi 374.30.02 ettari ed alla categoria “B” (terreni utilizzabili per coltura agraria) una serie di terreni seminativi per complessivi 613.03.40 ettari¹³.

Successivamente, il 14 marzo 1929, in dipendenza del secondo decreto commissariale del '28, l'Ingegnere Alfano depositava un'altra relazione istruttoria, con la quale veniva accertato che sul territorio dell'ex “*Ducato di Castro*” spettavano gli “*usi civici*” sia alla popolazione di Farnese e sia a quella di Ischia di Castro. E poiché presso il Commissario erano già pendenti due cause promosse dal Comune di Ischia di Castro nei confronti di diversi privati proprietari per vedersi riconoscere gli “*usi civici*”, con il fine d'evitare duplicità di giudizi ed eventuale contraddittorietà di giudicati, l'allora Commissario, ordinò d'ufficio, con proprio decreto del 14 febbraio 1930, l'intervento nelle due cause del Comune di Farnese.

Nelle more dei suddetti giudizi, tra il 1937 ed il 1941, tra le parti interessate furono stipulati vari atti patteggiativi che posero fine alla fase contenziosa. Essendo derivata, relativamente alle terre trasferite ad Ischia di Castro e a Farnese, una promiscuità di possesso tra i due comuni, la quale, a seguito del ricorso presentato al Commissariato il 20 febbraio 1945 e della relazione presentata dall'Agronomo Giuseppe Sansoni del 12 agosto 1948, con sentenza commissariale del 3 giugno/22 luglio 1949 fu sciolta.

Nel frattempo, in data 31 gennaio 1938, il Ministero dell'Agricoltura e Foreste, a << ... *parziale modifica del decreto di assegnazione del*

¹³ In relazione alla “*Assegnazione a Categoria*”, per le terre assegnate alla categoria “A” e “B”, V. Cerulli Irelli nel suo “*Proprietà pubblica e diritti collettivi*” afferma che << ... per i beni della prima categoria, l'atto costituisce bensì la destinazione pubblica degli stessi, e con ciò ne modifica parzialmente il regime giuridico; ma i beni rimangono in proprietà pubblica collettiva. Mentre i beni della seconda categoria, per effetto dell'atto di assegnazione, vengono destinati al riparto: per essi, il provvedimento di assegnazione a categoria costituisce il presupposto formale insostituibile del procedimento di riparto stesso ... >>.

commissario regionale degli usi civici del Lazio, emesso il 26/11/1926, ... >>, emetteva un secondo decreto di “Assegnazione a Categoria” con cui classificava nella categoria “A” terreni della superficie complessiva di Ettari 1576.11.85 e nella categoria “B” terreni della superficie complessiva di Ettari 1196.33.90.

In data 23 marzo 1955, il Ministro per l'Agricoltura e delle Foreste, << ... *visto il piano di massima per l'assegnazione a categoria delle terre di uso civico del Comune di Farnese provenienti dallo scioglimento della promiscuità con il Comune di Ischia di C. compilato dal geom. Enzo Sansoni; ... >>, emetteva il terzo decreto di “Assegnazione a Categoria” con cui classificava nella categoria “A” terreni della superficie complessiva di Ettari 189.77.93 e nella categoria “B” terreni della superficie complessiva di Ettari 46.50.80.*

Con il decreto commissariale del 17 agosto 1949 furono << ... *assegnate provvisoriamente ad utenza con l'obbligo di migliorare n. 488 quote di terre di uso civico, appartenenti al Comune di Farnese e costituenti oggetto della ripartizione autorizzata con decreto commissariale 26 giugno 1946, ... >> ad altrettanti concessionari per una superficie complessiva di Ha. 637.17.60.*

Con il decreto commissariale del 29 settembre 1956 << ... *Ai concessionari appresso indicati sono assegnate in enfiteusi, con l'obbligo di migliorarle e di corrispondere l'annuo canone per ciascuno fissato, N. 69 (sessantanove) quote di terra di uso civico, descritte nel quadro che segue, di pertinenza del Comune di Farnese ... >>, per una superficie complessiva di Ha. 70.26.50.*

Con il decreto commissariale del 30 dicembre 1958, che faceva seguito al progetto del delegato tecnico Sansoni del 1956, venivano legittimati i terreni concessi illegittimamente nel 1921 dal Comune ed appartenenti al demanio collettivo di Farnese in favore di 436 concessionari mediante

l'imposizione di un canone annuo di natura enfiteutica della superficie complessiva di Ha. 567.28.96.

Ed, infine, la Regione Lazio, con propria deliberazione della Giunta regionale datata 5 luglio 1985, la n. 4279, venne sancita la trasformazione in enfiteusi perpetua e, quindi, in proprietà privata, di 113 quote di terreno delle originarie 488 quotizzate con il precedente d.c. del 26 giugno 1946, mediante l'imposizione di un canone annuo di natura enfiteutica, per una superficie complessiva di Ettari 145.16.74.

Dallo studio degli “*atti demaniali?*” rinvenuti è possibile verificare, sulla base delle normative vigenti in materia di “*usi civici?*”, che la consistenza dei terreni di natura collettiva all'interno del territorio comunale, comprendendo sia quelli di natura boschiva, sia quelli di natura pascoliva e sia quelli quotizzati, ed è piuttosto considerevole¹⁴.

Sono da ritenersi appartenenti al demanio collettivo del Comune di Farnese i terreni provenienti dall'ex Università Agraria di Farnese in libera disponibilità dell'Amministrazione comunale, ed i terreni concessi in enfiteusi e non ancora interessati da provvedimenti di legittimazione, di trasformazione in enfiteusi perpetua e d'alienazione, debitamente assentiti da parte dell'Autorità superiore (prima il Commissariato e poi la Regione Lazio).

Sono da ritenersi appartenenti anch'essi al demanio collettivo del Comune di Farnese quei terreni cosiddetti “*appadronati?*”, così come indicato dall'Istruttore Ingegnere Alfano nella sua relazione del 1926, i

¹⁴ Dalla lettura del “*Piano Economico per l'utilizzazione dei terreni boschivi di proprietà del Comune di Farnese?*”, redatto dal Geom. Bernardino Franci il 30 novembre 1960, abbiamo appreso che il Comune << è proprietario di vari appezzamenti boschivi, per una superficie complessiva di Ha. 1715.14.80, suddivisa nei vari appezzamenti come segue: ... >> 1) Bosco Lamone di Ha. 1594.69.10; 2) Castelfranco in Comune di Ischia di Castro di Ha. 56.56.00; 3) Pianetto in Comune di Ischia di Castro di Ha. 29.58.00; 4) Murciarelle di Ha. 17.04.70; 5) Macchia Grande di Ha. 10.19.90; 6) Pocalieva di Ha. 0.77.50; 7) Salabrone di Ha. 6.29.60; e che tali << ... appezzamenti boschivi, pervennero al Comune (succeduto alla Università Agraria nel 1924) per liquidazione di usi civici con la casa Torlonia (atto di transazione 10/2/1892 e con altri proprietari) ... >>.

quali, a conferma di quanto affermato, sono stati inclusi nei tre decreti del Ministero Agricoltura e Foreste di “*Assegnazione a Categoria*”.

Su quasi tutta l'estensione delle terre boschive esistono gli “*usi civici*” di pascolo, di legnatico e di semina, così come in origine furono concessi dai feudatari del Duca di Farnese dall'anno 1500 circa in poi, e fino ad oggi questi diritti sono stati esercitati ininterrottamente dalla popolazione. Fanno eccezione i comprensori nelle località “*Castelfranco*”, “*Pianetto*”, “*Macchia Grande*”, “*Calabrone*” e “*Pocalieva*”. La << ... *maggior estensione boschiva è riunita in un solo accorpamento che dal confine sud del territorio si estende fino al confine nord per una lunghezza di circa 6 Km ed una larghezza media di 2,5 Km. Tale accorpamento è chiamato Bosco Lamone o ab antiquo Selva del Lamone ed è costituito interamente da suolo roccioso ... (omissis) ... dove vegetano le piante arboree di varie essenze ... (omissis) L'aspetto geologico, la particolare configurazione e la rilevante estensione fanno della Selva del Lamone uno dei comprensori più suggestivi e importanti della provincia di Viterbo, noto fin dall'antichità per l'impraticabilità, la ricchezza di selvaggina e come rifugio sicuro di briganti famosi ... >>. Dopo il passaggio in proprietà dalla “*Casa Torlonia*” all'Università Agraria e, quindi, al Comune di Farnese, il bosco Lamone è stato in prevalenza utilizzato per l'esercizio del diritto di uso civico di legnatico.*

Infine, alla luce dei contenuti di una nota scritta il 25 novembre 1961 dal Commissariato per la liquidazione degli “*usi civici*” di Roma ed indirizzata al Ministero Agricoltura e Foreste, avente per oggetto “*I beni dell'ex Università Agraria di Farnese*”, è possibile ancora aggiungere: << ... *che, da indagini espletate, è risultato che il Comune di Farnese amministra i beni di Uso Civico della popolazione, con gestione e bilancio autonomi o meglio separati, come per legge, provvedendo all'assegnazione agli utenti della legna dei boschi e vendendo quella*

esuberante a profitto dell'amministrazione del Comune ai sensi dell'art 46 2° comma R.D. 26.2.1928, n. 332. Non risulta che sia stato creato un Ente a parte per la gestione dei beni di Uso Civico essendo l'amministrazione di essi tenuta dallo stesso Comune di Farnese ... (omissis) Quanto ai terreni seminativi, Ha. 567.28.96, già concessi per coltura agraria, sono stati legittimati con Decreto 30.12.1958 ed Ha. 707.44.10 sono stati assegnati in enfiteusi agli utenti del Comune, con decreti 17.8.1948 e 25.9.1956 (Complessivamente tra legittimazione e partizione Ha. 1274.73.06). ... >>.

3.3 – Gestione delle terre collettive assegnate alla Categoria “A”.

Allo stato attuale la legge nazionale di riferimento in materia di “*usi civici*” è, e rimane, la n. 1766/27, e solo poche regioni hanno emanato delle norme, le quali, in genere, sono del tutto generiche ed evasive sul problema della conduzione, della gestione, e del miglioramento delle terre collettive.

In tale contesto generale di disinteresse politico, nel territorio nazionale italiano, le terre collettive richiamano l’attenzione della gente principalmente per il loro grave stato di degrado e di abbandono. Parliamo, infatti, di vasti comprensori terrieri per centinaia di migliaia di ettari, che non possono estrinsecare né il loro valore ambientale né, tanto meno, la loro produttività. Inoltre, nel momento attuale, caratterizzato dalla carenza di produzioni estensive di carne e di legno ed eccesso, invece, di produzioni intensive, sarebbe necessario prevedere il recupero delle terre abbandonate per fini idrogeologici, ambientali, turistici e ricreativi, attraverso l’esercizio d’attività ad impatto cosiddetto “*soffice*”.

Per la gestione dei terreni classificati nella categoria “A” (“*boschi e pascoli permanenti*”), l’articolo 12 della legge del ’27, dopo aver rinviato alle norme della legislazione forestale di cui al R.D.L. del 30 dicembre 1923, n. 3267 (“*Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani*”)¹⁵, stabilisce un rigorosissimo regime di indisponibilità e divieto di circolazione limitando i diritti della popolazione ai soli usi personali degli utenti.

Le norme della legislazione forestale del 1923 prevedono la redazione ed approvazione di piani economici e di apposite norme per l’utilizzazione dei boschi e dei pascoli montani (articoli 130 e 135 – “*Capo II*” –

¹⁵ Per la prassi applicative della legislazione forestale in materia di “*usi civici*” prima della riforma del 1927, si deve far riferimento alle seguenti circolari del Ministero Agricoltura, Industria e Commercio: la n. 3 del 15 febbraio 1902; la n. 4 del 15 febbraio 1902; la n. 1 del 15 gennaio 1904; la n. 8 del 28 dicembre 1904; la n. 12 del 4 luglio 1905; la n. 18 del 31 ottobre 1908; la n. 1 del 3 settembre 1910; la n. 1 del 31 agosto 1911; la n. 2 del 30 dicembre 1911; la n. 68 del 30 dicembre 1925.

“*Patrimoni silvo-pastorali dei Comuni ed altri Enti?*”); prevedono altresì vere e proprie forme di gestione imprenditoriale a mezzo di aziende speciali singole o consorziali per i beni comunali. Gli articoli 140¹⁶ e successivi (“*Sezione IP*” – “*Gestione dei patrimoni silvo-pastorali dei Comuni o di altri Enti cui appartengono*”) stabiliscono modalità di costituzione, di amministrazione e di gestione tecnica delle aziende speciali, nonché regolamenti e piani economici, del patrimonio affidato. Si tratta di un vero e proprio strumento di gestione imprenditoriale dei patrimoni silvani e pastorali dei Comuni ed enti collettivi (Università agrarie, Associazioni, Comunanze, ecc.) che è stato mantenuto, potenziato e modificato nei suoi difetti più gravi dalla successiva normativa emanata con la legge n. 991 del 25 luglio 1952 (“*Provvedimenti in favore dei territori montani?*”), la quale, relativamente ai territori montani, ai sensi degli articoli 4¹⁷ e 9¹⁸, ha previsto in determinati casi la costituzione obbligatoria delle aziende speciali comunali, maggiori contributi ed agevolazioni ed

¹⁶ Art. 140. << *La costituzione dell’azienda dovrà essere deliberata dal Consiglio comunale nelle forme stabilite dall’art. 190 della legge comunale e provinciale. La relativa deliberazione dovrà essere sottoposta all’approvazione della Giunta provinciale amministrativa, sentito il parere della Camera di commercio, industria ed agricoltura.* >>.

¹⁷ Art. 4. Contributi per la gestione dei patrimoni silvo-pastorali dei Comuni e degli altri Enti e per l’aggiornamento e l’assistenza tecnica - << *Il contributo previsto dall’art. 139 del RD 30 dicembre 1923, n. 3267, da commisurarsi alla povertà dei territori in cui operano gli Enti, non può essere inferiore al 40 per cento e non può avere la durata inferiore ad anni cinque. Tale contributo può essere concesso nella misura del 75 per cento sulle spese per stipendi e assegni al personale tecnico e di custodia e su quello d’ufficio, qualora le aziende speciali previste dal citato art. 139, i consorzi di cui all’art. 155, nonché gli Enti considerati nell’art. 150 del testo unico stesso, oltre alla gestione tecnica dei boschi e dei pascoli appartenenti agli Enti assumano nelle rispettive circoscrizioni compiti di aggiornamento e di assistenza tecnica forestale, agraria o zootecnica.* >>.

¹⁸ Art. 9. Costituzione obbligatoria - << *Il Ministro per l’agricoltura e per le foreste, sentiti la Camera di commercio, industria e agricoltura delle Province interessate e l’Organo regionale competente, può costituire d’ufficio le aziende speciali ed i Consorzi per la gestione dei beni silvo-pastorali degli Enti pubblici e collettivi previsti dagli articoli 139 e 155 del RD 30 dicembre 1923, n. 3267. Sono abrogate le norme procedurali dell’art. 157 del citato provvedimento. Il provvedimento, con il quale vengono costituiti l’azienda speciale o il Consorzio obbligatorio, di cui al primo comma, fissa altresì la misura e la durata del contributo di cui all’art. 4. La gestione dei beni silvo-pastorali appartenenti ai Comuni o altri Enti è fatta comunque con contabilità separata da quella degli Enti interessati.* >>.

eliminato i più gravi difetti delle aziende speciali del 1923, istituendo una contabilità separata rispetto al bilancio comunale e rendendo non più obbligatorio il tecnico forestale come manager dell'azienda. Ulteriori agevolazioni sono state poi introdotte con il secondo "piano verde", in particolare ai sensi dell'articolo 34 della legge del 27 ottobre 1966, n. 910¹⁹ ("Provvedimenti per lo sviluppo dell'agricoltura nel quinquennio 1966-1970"), per le aziende comunali e sia per quelle consorziali.

Tutta la normativa sopra riportata è ora di competenza regionale, ed ha subito un'evoluzione diversa nelle varie regioni. La Regione Lazio, con la legge regionale n. 16 del 2 maggio 1973, ha sciolto le aziende ed i consorzi già esistenti assorbendoli nelle Comunità Montane.

I diritti civici appartenenti alla popolazione sui boschi e sui pascoli, dopo l'approvazione del piano di massima e l'assegnazione dei beni a categoria, ai sensi dell'articolo 42 del R.D.L. n. 332/28²⁰, dovevano essere indicati mediante l'emissione di un decreto del Commissario, cosa che per il Comune di Farnese non risulta sia mai avvenuta.

¹⁹ Art. 34. Contributi per la gestione dei patrimoni silvo-pastorali dei Comuni e degli altri Enti – << Alle aziende speciali costituite, ai sensi dell'art. 139 del RD 30 dicembre 1926, n. 3267, e successive modificazioni e integrazioni ed ai consorzi di cui agli articoli 155 e seguenti dello stesso regio decreto per la gestione dei beni silvo-pastorali dei Comuni e degli altri Enti può essere concesso un contributo nelle spese generali fino al limite massimo del 75 per cento delle spese fisse per il personale tecnico o di custodia per un periodo superiore a 5 anni. Ai Comuni ed agli Enti che provvedono altresì alla compilazione dei piani economici dei loro beni silvo-pastorali ai sensi dell'art. 130 del RD 30 dicembre 1923, n. 3267, può essere concesso un contributo pari al 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile. >>.

²⁰ Art. 42. << Dopo che sarà stato approvato il piano di massima per la destinazione delle terre o si sarà provveduto ai sensi dell'art. 37 del presente Regolamento, il Commissario regionale emanerà un decreto nel quale indicherà gli usi civici accertati sulle terre assegnate alla cat. a), di cui all'art. 11 della Legge. Il decreto sarà comunicato al Comune od all'Associazione agraria a cui appartengono le terre, e indi affisso all'albo pretorio per 30 giorni consecutivi. Nel termine suddetto potranno essere presentate opposizioni al Commissario dal Comune, dall'Associazione e dai cittadini interessati nella forma stabilita dall'art. 16 del presente Regolamento. Il Commissario, se non siano state proposte opposizioni o dopo che queste siano state risolte a norma di legge, comunicherà il decreto al Prefetto ed all'autorità forestale della Provincia. >>.

Gli “*usi civici*” devono essere, ai sensi del terzo comma dell’articolo 12 della legge n. 1766/27, << ... *conservati ed esercitati in conformità del piano economico e degli articoli 130 e 135 del citato decreto*²¹, e non potranno eccedere i limiti stabiliti dall’articolo 521 del codice civile. >>, ora sostituito dal vigente articolo 1021²².

Gli articoli 130 e 135, sostanzialmente, prevedevano che i boschi e i pascoli montani appartenenti alla collettività dovessero essere utilizzati in conformità rispettivamente dei piani economici e di apposite norme approvate o prescritte dalla Camera di Commercio, Industria ed Agricoltura. Il richiamo ai soli articoli 130 e 135 della legge forestale, contenuto nel terzo comma dell’articolo 12 della legge n. 1766/27, ha fatto sorgere il problema se il legislatore abbia inteso escludere il contenuto dell’articolo 143 della stessa legge forestale, che prevede, per i boschi e pascoli gravati da “*usi civici*” e gestiti dalle aziende speciali, che l’esercizio degli stessi sia regolamentato nel piano economico dell’azienda e che il regolamento degli usi tenga << *conto dello stato attuale del godimento degli usi civici nonché delle condizioni economiche in cui si trovano le popolazioni e del grado di sviluppo delle industrie silvo-pastorali al fine di rendere sempre meno grave il peso che detti usi esercitano sul demanio comunale* >>.

Il richiamo, poi, agli articoli 130 e 135, sembra possa valere per ogni ipotesi di regolamentazione, mentre l’articolo 143 – che può ritenersi applicabile in virtù del richiamo generale al Capo 2°, Titolo IV legge forestale contenuto nel 1° comma articolo 12 – sia applicabile solo se venissero costituite aziende speciali. In ogni altro caso restano però sempre applicabili i limiti dell’articolo 12, 3° comma, e cioè il riferimento

²¹ La “*legge forestale*” del 1923.

²² Art. 1021 c.c.. Capo II “*dell’uso e dell’abitazione*”: << (*Uso*). *Chi ha diritto d’uso di una cosa può servirsi di essa e, se è fruttifera, può raccogliere i frutti per quanto occorre ai bisogni suoi e della sua famiglia. I bisogni si devono valutare secondo la condizione sociale del titolare del diritto.* >>.

all'articolo 1021 c.c. (ex articolo 521), e delle norme del Regolamento approvato con il R.D. n. 332/28 (articoli 45 e 46).

L'articolo 1021 limita infatti gli usi ai bisogni degli utenti e delle loro famiglie, valutati secondo la condizione sociale dei titolari del diritto: la regolamentazione degli “*usi civici*” ne risulta quindi indebolita e ridotta.

L'articolo 45 del Regolamento del 1928 dispone che i << *limiti dell'esercizio degli usi ai sensi dell'art. 1021 del cod. civ. saranno determinati nel regolamento tenendo conto degli usi riconosciuti e del numero degli utenti in rapporto alle utilità che i boschi e i pascoli possono rendere senza un eccessivo sfruttamento* >>.

I diritti individuali di uso non s'identificano, quindi, con l'utilizzazione integrale del territorio, e vanno regolamentati nell'ambito dei piani economici e norme d'uso predisposti dagli Enti che rappresentano gli utenti, nel nostro caso, appunto, il Comune di Farnese.

L'articolo 46 del Regolamento del 1928 prevede, però, particolari situazioni d'obbligo e di vantaggio per gli utenti, rispettivamente nel caso di gestioni deficitarie e di vendita di legna e d'erbe esuberanti, definito anche “*oltreuso*”.

L'utente può quindi essere chiamato a dare un contributo all'Ente che lo rappresenta allorché gode degli “*usi civici*”, il cosiddetto “*contributo-corrispettivo*”, mentre, in relazione alle vendite, ha solo un diritto preferenziale, che crediamo debba configurarsi come interesse legittimo.

In conclusione, gli “*usi civici*” sui terreni classificati nella Categoria “*A*”, pur limitati nel contenuto e disciplinati con norme regolamentari, restano in vita. Ove però sono state costituite delle “*aziende*”, le quali oggi le Regioni possono sostituire con altri enti gestori ed anche con le Comunità montane, l'ente gestore ha il potere di limitare gli usi in modo da renderne meno grave il peso in rapporto alle utilizzazioni ambientali del territorio. Tale concetto può essere tranquillamente esteso, per analogia, secondo il nostro parere, anche all'Ente istituito con la legge

regionale n. 45/94, denominato ai sensi dell'articolo 4 della suddetta legge “*azienda speciale*”, che deve provvedere alla gestione della “*Riserva Naturale Selva del Lamone*”.

Nell'ottica della problematica di cui trattasi, si auspica che, come sopra si è visto, un impiego delle facoltà concesse alle regioni in direzione particolarmente dello sviluppo e dell'incremento del settore della zootecnia, ad esempio, tramite l'incentivazione di cooperative e di associazioni di utenti. Infatti, la sopra richiamata assegnazione alla Categoria “*A*” (boschi e pascoli), dovrebbe cioè tener in giusto conto non solo la “*qualitas soli*” dei fondi, ma anche le linee programmatiche più generali che devono sostenere la ripresa e lo sviluppo della zootecnia, attività questa che ha l'indubbio pregio, a certe condizioni, di non essere incompatibile con la rigenerazione delle risorse ambientali e d'offrire un'utilizzazione dei territori vantaggiosa sotto il profilo economico, con i conseguenti positivi benefici per l'occupazione e per i redditi.

Più in generale, un altro aspetto su cui si vuole porre l'accento, è quello dell'opportunità di superare l'anacronistica concezione dell'uso diretto dei terreni da parte dei cittadini residenti, prevedendo, invece, la possibilità di partecipazione in forma di impresa e di associazione, secondo i vari modelli che si vorranno opportunamente incentivare.

È questa una tematica di fondamentale rilievo se si vuole perseguire l'obiettivo di una più moderna utilizzazione delle terre civiche ed anche del patrimonio pubblico, su cui, peraltro, non vale la pena d'insistere poiché è riscontrabile, seppur in via generale, un orientamento sufficientemente omogeneo e maturo.

Tuttavia l'aspetto che più preme sottolineare è, come già fatto in altre parti del presente studio, quello delle potenzialità offerte dalla materia sotto il profilo della politica ambientale.

Come viene correttamente affermato da più parti, allo stato attuale, a fronte della crescente ed inarrestabile urbanizzazione ed a fronte di insediamenti industriali che, se consentono ancora elevati livelli di produttività e d'occupazione, comportano anche gravi rischi per l'ambiente circostante. Il suolo – con tutto ciò che comprende e sostiene: l'acqua, le piante, la fauna, ecc. – costituisce una risorsa non rinnovabile, che non può essere lasciata degradare, perché dal suo mantenimento quantitativo e qualitativo – in termini d'ettari disponibili e di produttività – dipende l'esistenza delle generazioni future, cioè la sopravvivenza stessa dell'umanità.

Non vi è neanche bisogno d'insistere per dimostrare il pericolo crescente costituito dall'erosione delle aree a destinazione agricola da parte degli interessi urbanistici, con una progressiva e costante sottrazione dei terreni destinati all'agricoltura ed anche ad un contemporaneo e grave depauperamento delle risorse ambientali.

L'esigenza di conservare l'integrità delle risorse ambientali e di garantirne la rinnovazione costituisce oggi un dovere civile, prima ancora che giuridico, ed assume i connotati di momento centrale per ogni politica ambientale indipendentemente dalla propria articolazione più specifica e dalle tecniche di tutela (standards di inquinamento, valutazione d'impatto ambientale, ecc...).

Ad una tale finalità è, peraltro, improntata la normativa meglio nota quale "*legge Galasso*", con una impostazione che, al di là delle pur importanti questioni relative alla natura giuridica dei vincoli ai diritti di proprietà, trova giustificazione e fondamento proprio nell'elevato allarme creato dall'aggressione continua all'integrità del territorio naturale, in presenza di modelli normativi e proprio a causa dei ritardi e delle omissioni nell'applicazione concreta degli stessi.

Tra le tante emergenze che hanno caratterizzato la nostra recente storia legislativa non sembra infondato rilevare la legittimità di un efficace intervento pubblico a sostegno della “*emergenza ambientale*”.

Si ritiene, quindi, che non debba essere in alcun modo sottovalutata la problematica della destinazione d’uso del rilevante patrimonio di terre collettive del Comune di Farnese assegnate a suo tempo alla categoria “*A*” in ossequio dell’articolo 11 della legge n. 1766/27.

L’aspetto della gestione delle terre collettive in passato non è stato molto studiato ed approfondito, perché la legislazione aveva quale suo scopo primario procedere alla liquidazione degli “*usi civici*” sulle terre private e di razionalizzare il demanio collettivo, mediante, soprattutto, la suddivisione (quotizzazione) in favore degli utenti per gli scopi meramente agricoli, per cui, in quel momento storico (anni tra il 1924 ed il 1928), la riflessione sul tema appariva del tutto marginale.

In parte fallite ed in parte venute meno tali esigenze, è stato necessario proporre delle nuove utilizzazioni e, soprattutto, indicare gli strumenti attraverso cui i terreni collettivi potessero essere riscattati dall’abbandono e resi fruibili con sistemi economici che sono compatibili con la proprietà collettiva od utilizzo promiscuo e con la conservazione e la valorizzazione dell’ambiente.

Di recente c’è stata al riguardo un’inversione di tendenza, anche grazie ai numerosi incontri ed iniziative che hanno permesso di diffondere una sensibilizzazione su di un tema centrale per il futuro dei demani collettivi, tenuto conto che sotto il profilo della gestione, la legislazione nazionale non ha nemmeno preso in considerazione la questione, mentre quella regionale, pur essendosi occupata diffusamente del problema, non trova soluzioni soddisfacenti.

Ciò è un vero peccato, poiché appare evidente che solo attraverso una corretta ed attualizzata gestione dei demani collettivi la materia degli “*usi*

civici” può compiere quel salto di qualità richiesto da più parti. Infatti, i valori che sono alla base degli “*usi civici*” sono la tutela dell’ambiente, la conservazione della flora e della fauna, il lavoro a contatto con la natura, i quali hanno la possibilità d’esprimersi soltanto se sono collegati a situazioni di gestione che da un lato possano permettere la conservazione del sistema naturale ed economico, ma dall’altro rendano possibili forme di utilizzo moderne.

Il patrimonio collettivo contiene tre grandi categorie di finalità o funzioni: una funzione ecologica, una funzione economica ed una funzione socio-culturale. La finalità ecologica è quella che permette il funzionamento e la conservazione del sistema, in cui le risorse naturali devono essere mantenute anche attraverso il lavoro dell’uomo; la finalità economica è quella collegata allo sfruttamento delle risorse; la finalità socio-culturale, infine, è collegata a numerosi usi non economici, quali l’attività all’aria aperta, gli usi estetici, l’ambiente di vita e le attività sportive. Alla luce di quanto detto possiamo comunque dire come l’esame dei numerosi esempi di gestione dei beni collettivi ha permesso di << ... *riconoscere l’importante funzione di tutela, gestione e sviluppo delle risorse territoriali (naturali ed antropiche) svolte dagli enti di gestione dei demani civici laddove questi sono operanti* >> (da P. Nervi, “*Aspetti economici della gestione delle terre civiche nella realtà attuale*”). Quindi essi meritano di essere promossi e valorizzati sotto il profilo economico, << *non per massimizzare il profitto, ma per migliorare la situazione economica* >> (da P. Nervi, come sopra) garantendo prodotti di maggiore qualità e ricercatezza a prezzi più contenuti; sotto il profilo sociale << *i demani civici e le proprietà collettive si qualificano per l’assenza di lucro nei loro atti di costituzione e nella loro gestione: alcuni di questi organismi non hanno finalità esterne, i loro obiettivi sono quelli di offrire beni e servizi ai loro componenti; altri, al contrario, mirano anche lo stato del loro ambiente*

circostante, per la produzione di beni pubblici (servizi ambientali e amenità); per la massimizzazione del valore aggiunto da distribuire essenzialmente al fattore lavoro e per l'attuazione di una politica a carattere squisitamente sociale con la distribuzione fra i componenti la collettività locale dei benefici conseguiti >> (P. Nervi, come sopra). Infine, sotto il profilo politico << la composizione del patrimonio civico e gli obiettivi della gestione incidono in profondità nel tessuto sociale che direttamente o indirettamente gravita attorno ai demani civici e le proprietà collettive, rivelando una loro chiara influenza politica per quanto attiene alla reperibilità dei mezzi finanziari e alla disponibilità delle forze di lavoro altamente qualificate, alla collaborazione alla programmazione socio-economica compiuta dal sistema locale >> (P. Nervi, come sopra).

A questo punto del discorso sembra opportuno, per meglio rendere comprensibili le nostre argomentazioni, portare un esempio di un nuovo utilizzo dei beni collettivi, quindi, di seguito si prende in esame la possibilità d'espletare l'attività dell'agriturismo.

Nell'ambito di un rivalutazione della gestione delle terre collettive, un fenomeno che appare pienamente compatibile con la funzione agricola ed ambientale del demanio collettivo e degli “*usi civici*” è quello dell'agriturismo. Attività che negli ultimi anni si è andata molto diffondendo nella nostra penisola, collegandosi ad un sensibile aumento dell'offerta sia turistica, sia alberghiera, sia ristorativa e sia, molto genericamente, ricreativa. Si tratta in sostanza della possibilità d'utilizzare particolari risorse agricole in zone a scarsa redditività specifica, attraverso l'offerta di servizi collegati in qualche misura ai prodotti del territorio, che contribuisca ad aumentare la redditività complessiva dei terreni.

La materia è stata regolata prima dalla legge 17 maggio 1983, n. 217²³, poi dalla legge 5 dicembre 1985, n. 730²⁴, che, dopo aver fissato in termini abbastanza rigidi i confini dell'istituto, ha delegato le regioni per le competenze specifiche. Le Regioni, successivamente, si sono preoccupate maggiormente del profilo igienico e sanitario che non della promozione dell'istituto, magari attraverso la concessione d'incentivi di varia natura, e non ci riferiamo solo a quelli fiscali, per cui l'agriturismo si è sviluppato con maggiore incidenza nelle zone già per la loro conformazione portate ad un tipo di turismo non di massa, legato al valore della genuinità dei prodotti e degli ambienti, che non nelle zone più arretrate, dove invece tale attività poteva costituire un motore per la rinascita di un nuovo modello di agricoltura. Quindi, l'ipotesi di un collegamento tra “*usi civici*” ed agriturismo appare come un tentativo per rilanciare l'economia dell'agricoltura e del terziario in alcune zone della penisola dove le bellezze naturali non sono sempre accompagnate da adeguate strutture turistiche ed alberghiere.

La questione del rapporto tra agriturismo e gli “*usi civici*” si pone, allora, nel senso che tale attività di servizio potrebbe essere compiuta su terreni di demanio collettivo da parte delle popolazioni locali. Per esempio, una cooperativa di naturali che volesse aprire un ristorante in un struttura edilizia (casolare) di proprietà collettiva utilizzando i frutti dei terreni circostanti della stessa natura. Non si vede perché ciò non dovrebbe essere permesso, ovviamente a fronte del riconoscimento di un contributo a favore della collettività proprietaria dei terreni utilizzati. Peraltro, poiché l'articolo 10 della legge n. 217/83 e l'articolo 2 della legge n. 730/85, prevedono che l'attività agrituristica può essere esercitata anche da associazioni senza scopo di lucro, la stessa potrebbe utilmente essere svolta anche dalle stesse Università Agrarie, Amministrazioni Separate e Comunanze Agrarie.

²³ “Legge quadro per il turismo ed interventi per la riqualificazione dell'offerta turistica italiana”.

²⁴ “Legge quadro per l'agriturismo”.

In tal modo il valore della conservazione della natura sarebbe tutelato, ed anzi lo stesso potrebbe essere goduto a pieno da un maggior numero di cittadini, e contemporaneamente i naturali del luogo potrebbero avere convenienza ad iniziare un'attività strettamente connessa all'agricoltura, ma maggiormente orientata verso una domanda moderna e qualificata di servizi, protetta da incentivi finanziari e fiscali. Se, questa, appare una delle funzioni che più utilmente permetterebbe agli “*usi civici*” di tornare ad essere di sostegno alle popolazioni locali e di sviluppo per i territori montani, non bisogna poi dimenticare poi quelle utilizzazioni naturalistiche, le cui motivazioni sono legate al vivere dei periodi a contatto con la natura, usufruendo d'ambienti e di cibi naturali e genuini, tanto che per lo sviluppo di un turismo, ad impatto morbido, diffuso sul territorio, privo di grandi strutture e basato sulle aziende e sulle strutture rurali già presenti, si è sempre fatto riferimento a piani integrati contenenti anche ipotesi di restauro ambientale e di fruizione delle zone agricole, silvane e pastorali.

Si tratta di un uso integrato e moderno del territorio, di cui esiste anche qualche progetto ed esempio concreto nel centro Italia, che va valorizzato proprio in quanto << ... *l'utilizzazione naturalistica dei beni civici può garantire la rivitalizzazione di aree marginali e depresse senza determinare effetti di impatto ambientale collegati con la presenza umana, ma anzi consentendo di integrare il reddito prettamente agricolo e di reperire, quindi, i fondi necessari per la conservazione e per la protezione del dissesto idrogeologico e dalla pressione antropica. ... >> (da M. Samperi, “*Le utilizzazioni naturalistiche dei beni civici*”).*

In conclusione, si tratta di mantenere una funzione economica legata al territorio inteso come ricchezza da salvaguardare, all'agricoltura intesa in senso ampio, alla protezione dell'ambiente intesa in senso dinamico (quindi non esclusiva conservazione dell'esistente, ma gestione attenta,

ad esempio delle acque, dei boschi, della fauna e della flora). Una funzione che però, in tempi moderni, deve poter essere collegata alla richiesta di servizi turistici e ricreativi dato che soltanto essi possono permettere un ritorno economico che favorisca l'investimento e quindi lo sviluppo.

3.4 – Vigente “Regolamento per l’esercizio degli usi civici sulle terre amministrate dal Comune di Farnese”.

L’Amministrazione comunale di Farnese, dopo ampia ed annosa discussione e con consapevole responsabilità, con la deliberazione del 13 marzo 1995, n. 2, approvava definitivamente il << ... regolamento per l’esercizio degli usi civici sulle terre amministrate dal Comune di Farnese, ... >>.

Tale regolamento che è tuttora in vigore, è composto complessivamente da undici articoli, che di seguito sono riportati testualmente per meglio comprendere l’esatte modalità d’esercizio delle servitù civiche attualmente ancora gravanti sulle aree di proprietà collettiva esistenti nel territorio comunale.

Articolo 1 - << *I terreni di natura collettiva devono essere amministrati dal Comune di Farnese, sia essi siti in Comune di Farnese che in altri Comuni, sono e dovranno rimanere di proprietà di tutti i cittadini utenti di Farnese, ossia dell'intera collettività.*

I terreni sono inalienabili ed indivisibili e non può esserne mutata la destinazione, salvo espressa autorizzazione da richiedersi all'apposito Assessorato della Regione Lazio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 66 del DPR 616/77, tramite il preventivo parere espresso dal Consiglio Comunale di questo Comune con apposito atto deliberativo e del Perito Demaniale. >>.

Articolo 2 - << *I terreni dovranno essere assegnati e destinati alle due categorie di cui all'art. 11 della legge 16.6.1927 n. 1766 con la procedura indicata dall'art. 14 e seguenti della stessa legge, a cura della Regione Lazio mediante il lavoro preparatorio del perito demaniale designato. I terreni destinati alla categoria A, saranno distinti in due sottocategorie, Categoria A1 = boschi e Categoria A2 = pascoli, saranno amministrati osservando le norme stabilite dal*

cap. 2 del tit. IV del R.D. 30.12.1923 n. 3267, ossia, dovranno essere elaborati, a cura del perito demaniale, piani tecnici di sfruttamento dei patrimoni boschivi e pascolivi ad esclusivo vantaggio della collettività di Farnese; essi, per un migliore sfruttamento potranno essere assegnati anche a Ditte specializzate esterne, mediante effettuazione di apposite aste pubbliche nei modi e nei tempi previsti dal C.C.; I terreni destinati alla categoria B, saranno distinti in tre sottocategorie: Categoria B1 = seminativi, Categoria B2 = arborati e Categoria B3 = ortivi, saranno ripartiti con modalità e condizioni ispirate alla legge n. 1766/27 e suo Regolamento n. 332/28, ossia sono destinati ad essere ripartiti, secondo un piano tecnico di sistemazione fondiaria e di avviamento colturale elaborato da un perito demaniale, fra gli utenti.

In attesa di ripartizione dei terreni di categoria B, il godimento di tutti i terreni appartenenti al demanio civico disponibile, siano essi di categoria A che di categoria B, è regolato dal Comune in conformità della legge sul riordinamento degli usi civici, della legge Comunale e Provinciale e dei relativi regolamenti del T.U. della Finanza locale e del regolamento di contabilità generale dello Stato.

Tutti i terreni saranno utilizzati così come di seguito indicato:

- a) Nelle zone boscate, Categoria A1, potrà effettuarsi la raccolta di legna secca e dei residui di lavorazione dei boschi;*
- b) La vendita della legna ricavabile dai boschi, il cui ricavato sarà utilizzato per opere di carattere esclusivamente collettivo;*
- c) Concessioni annuali, biennali o triennali del pascolo nelle ampie zone di Categoria A2, in favore di coloro i quali si trovano iscritti negli appositi elenchi degli utenti classificati o "Allevatori" o "Cooperative Allevatori" o "Società di Allevatori", mediante il*

versamento nelle casse comunali di una tassa (FIDA) annuale in denaro;

d) Concessioni pluriennali delle zone della Categoria B in favore di coloro i quali si trovano iscritti negli appositi elenchi degli utenti quali "Imprenditori Agricoli", "Coltivatori Diretti", "Braccianti Agricoli", "Cooperative Agricole" e "Società Agricole", mediante versamento nelle casse comunali di un canone annuo in denaro.

Per la Sottocategoria B1: concessione avente una durata pari ad una turnazione agraria (rinnovabile) con quote di ampia superficie (dai 5 ai 10 ettari);

Per la Sottocategoria B2: concessione avente una durata pari ad un ciclo produttivo (rinnovabile) con quote di superficie media (dai 2 ai 5 ettari);

Per la Sottocategoria B3: concessione avente una durata ventennale (rinnovabile) con quote di piccola superficie (da 1 ai 2 ettari).

La Giunta comunale può, tuttavia, deliberare, sentito ed acquisito il parere del perito demaniale, in relazione a casi o questioni eccezionali che si potranno verificare, la conduzione diretta o di terreni o comprensori in economia, anche con l'assistenza dell'E.R.S.A.L. o del Settore Decentrato per l'Agricoltura, anche per sperimentazioni agrarie che possano risultare di particolare interesse per gli utenti, al fine di avviarli verso più redditizie riconversioni colturali. >>.

Articolo 3 - << *Gli utenti possono esercitare i loro diritti sul demanio comunale in conformità del presente Regolamento e nei limiti stabiliti dall'art. 1021 del vigente C.C..*

Sono utenti con diritto all'esercizio degli usi civici tutti i "Capi famiglia" residenti da almeno dieci anni ed iscritti alle liste elettorali del Comune e Cooperative e Società agricole con sede in Farnese, con

preferenza, per quanto concerne i terreni destinati alla categoria B, a forme di gestione collettiva quali le Cooperative Agricole, che non abbiano, altre quote di demanio in godimento o proprietà privata di natura agricola.

Gli utenti sono distinti in "imprenditore agricolo", "Coltivatore Diretto" (anche part-time), "Bracciante Agricolo", "Allevatore", "Cooperativa Agricola", "Società Agricola", "Cooperativa Allevatori" e "Società Allevatori", con preferenza delle attività a tempo pieno, rispetto a quelli part-time.

Ai fini del pagamento delle somme dovute al Comune, in corrispettivo del godimento, in quote o comprensori, dei demani collettivi assegnati sia in forma provvisoria che definitiva, salvo diverse disposizioni regionali o commissariali, o per l'esercizio degli usi consentiti, sarà costituito un apposito elenco dei vari utenti, distinto per qualifica, da cui si dovranno estrarre i beneficiari delle assegnazioni.

Inoltre, sarà costituito un Fondo per l'indennizzo delle opere di miglioramento che saranno apportate sui fondi concessi.

Annualmente sarà versata dai concessionari una quota, da stabilirsi al momento dell'atto di concessione, da parte dei beneficiari, da valutarsi e concordarsi con lo stesso beneficiario, tenendo presente il tipo di concessione.

Al momento del rilascio del terreno, ossia allo scadere della concessione, quando il fondo tornerà a disposizione del Comune per una nuova concessione, previo accertamento tecnico, sarà rimborsata all'utente una somma in danaro, pari al valore del momento delle migliorie dallo stesso effettivamente realizzate nel corso degli anni.

Sono considerate migliorie apportabili tutte quelle strutture fissate o prefabbricate, che sono a stretto servizio del fondo, le quali, per essere autorizzate, dovranno essere compatibili con le norme dettate

dai piani paesaggistici adottati dalla Regione Lazio e dalle norme dettate, là dove ricadono, dalla Riserva Naturale del "Lamone". >>.

Articolo 4 - << Le occupazioni abusive saranno impedito con i mezzi concessi dalla legge;

Quelle già esistenti dovranno essere legittimate o reintegrate, osservando le apposite disposizioni contenute nella legge 1766 del 1927 o regolamento n. 332 del 1928, il tutto a cura del perito demaniale designato. >>.

Articolo 5 - *<< Apposite disposizioni saranno previste e disposte dal Sindaco pro-tempore o da Sua persona appositamente delegata, per punire o reprimere eventuali infrazioni del Regolamento per l'uso dei beni. >>.*

Articolo 6 - *<< Per nessuna ragione l'utente assegnatario di un terreno di civico demanio può cedere o concedere il terreno stesso a chicchessia o fare, comunque, oggetto di speculazione la concessione ottenuta, pena reintegra ed il rimborso per i frutti non percetti dalla collettività. >>.*

Articolo 7 - *<< Saranno sospesi dal godimento dei terreni utilizzati come previsto dall'art. 2 del presente Regolamento e verranno esclusi dalle pubbliche aste indette dal Comune:*

- a) Coloro che non abbiano pagato al Comune le somme dovute per il godimento dei beni civici;*
- b) Coloro che risultino privati dei diritti civili;*
- c) Gli occupatori abusivi che non abbiano presentato domanda di legittimazione per i terreni occupati,*
- d) Coloro che cedono, o coloro che accettano, la/le quota/e avuta/e a semina o per altra concessione dal Comune. >>.*

Articolo 8 - *<< DIRITTO ALL'USO CIVICO DI LEGNATICO. Tutti gli aventi diritto all'uso civico possono raccogliere, nei limiti dei*

bisogni propri e delle rispettive famiglie, la legna secca giacente al suolo nei boschi o nei terreni cespugliati del demanio comunale facente parte della Categoria Al. La raccolta dovrà farsi a mano. E' vietato l'accesso con scure od attrezzi simili senza speciale permesso scritto del Sindaco o dal Suo delegato.

Il trasporto della legna secca dovrà avvenire esclusivamente durante il giorno. Le infrazioni verranno punite con sanzione amministrativa di lire 100.000 e la legna verrà sequestrata. È in ogni caso vietata l'estirpazione delle radici nonché il taglio delle piante delle specie arboree mentre è libera la recisione dei cespugli (pruni, splinali, ginestre e simili) per gli usi domestici ed agricoli, limitatamente ai bisogni degli utenti e delle loro famiglie. Il taglio dei cespugli è vietato nelle sezioni di bosco in via di riproduzione e nelle località franose prive di vegetazione arborea. La raccolta della legna da ardere non può formare oggetto di commercio.

Oltre alla legna d'ardere, i cittadini, limitatamente ai propri bisogni e senza farne commercio, potranno prelevare gratuitamente dai boschi il legname necessario per gli attrezzi ad uso agricolo e per la costruzione di ricoveri per il bestiame od altri usi di carattere agricolo. Coloro che avranno bisogno delle piante per lo scopo di cui sopra, dovranno farne domanda al Sindaco, il quale, constatata l'attendibilità della domanda e tenendo presente la legge n. 451/1985 (tutela dell'ambiente), la sottoporrà al parere della Giunta e del perito demaniale; l'assegnazione delle piante sarà in ogni caso sempre sottoposta al parere dell'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste della Regione Lazio. >>.

Articolo 9 - << *VENDITA DELLA LEGNA RICAVABILE DAI BOSCHI. Il Comune potrà far eseguire il taglio dei boschi in economia, od anche in appalto, sotto la vigilanza dell'Agente*

Forestale. In tal caso il legname verrà equamente distribuito alla popolazione, ed in particolare agli utenti, con preferenza a coloro che abbiano un reddito utile alla concessione di un alloggio di edilizia economica popolare, a cura del Comune medesimo che potrà imporre il pagamento di un prezzo che copra almeno le spese di taglio e dell'allestimento. La legna verde eccedente la richiesta dei cittadini, potrà essere venduta liberamente dal Comune tramite asta pubblica, il cui ricavato dovrà essere utilizzato per scopi di pubblica utilità, con preferenza per le attività agro, silvo e pastorali. >>.

Articolo 10 - << **DIRITTO ALL'USO CIVICO DI PASCOLO.** Hanno diritto all'uso dei pascoli sui terreni demaniali del Comune, facenti parte della Categoria A2, con l'obbligo del pagamento del corrispettivo della fida, tutti i possessori di animali bovini (di sesso femminile), ovini, caprini ed equini (di sesso femminile) residenti nel Comune, sotto l'osservanza delle normative stabilite dal presente Regolamento.

Entro il mese di marzo di ogni triennio il Consiglio Comunale provvederà alla nomina di una Commissione per i pascoli composta da un rappresentante dell'Amministrazione comunale, cori le funzioni di Presidente, e da due membri aventi diritto all'uso civico di pascolo, scelti tra coloro che abbiano speciale competenza in materia, proposti dall'assemblea degli utenti o, qualora esistessero, dalle organizzazioni sindacali di categoria. La Commissione cura la gestione, la sorveglianza generica sul demanio pascolivo e l'applicazione del presente Regolamento.

La Commissione inoltre:

a) Determina, d'accordo con l'autorità forestale e con il perito demaniale, il numero massimo di bestiame che potrà essere ammesso sul demanio pascolivo;

- b) Regola il turno del pascolo dividendo il demanio pascolivo in un congruo numero di zone, delimitate possibilmente da confini naturali od artificiali facilmente identificabili;*
- c) Stabilisce e fa adottare i più razionali sistemi di concimazione, dall'irrorazione concimante allo spargimento del letame a mezzo operai, alla morganatura;*
- d) Determina i lavori necessari per la conservazione e miglioramento della produzione del demanio pascolivo, sorvegliandone l'andamento e l'esecuzione;*
- e) Stabilisce modalità e termini dell'eventuale immissione nella rimessa di tori di razza;*
- f) Predisponde le misure sanitarie atte a prevenire od a limitare i danni causati dalle malattie cui può andare incontro il bestiame immesso al pascolo, seguendo al riguardo le istruzioni impartite dal veterinario della USL;*
- g) Compila entro il mese di novembre di ogni anno una breve relazione, da presentarsi al Sindaco, al perito demaniale, al Comando del Corpo Forestale ed alla Camera di Commercio ed Agricoltura, sulla gestione del demanio pascolivo facendone in particolare rilevare gli eventuali miglioramenti apportati al medesimo;*
- h) Provvede infine a tutto quanto ritiene necessario per rendere il demanio pascolivo sempre più produttivo, in modo da trarne il maggior utile possibile.*

La Giunta Municipale stabilirà i tempi di apertura e chiusura della fida ed in particolare della rimessa. I fidanti, almeno venti giorni prima di immettere il bestiame nella chiudenda, devono:

- a) Sottoscrivere apposito contratto con l'amministrazione comunale;*

b) Comunicare al vigile urbano i segni identificativi degli animali da fidare: tipo e numero delle marche auricolari da apporsi a cura e spese degli interessati;

c) Consegnare il certificato veterinario della USL/VT/.. dal quale dovrà risultare che il bestiame da fidare é indenne da malattie infettive o da infestazioni in atto, nonché un attestato di avvenuta vaccinazione.

Resta fermo che eventuali manifestazioni successive di malattia degli animali fidati, dovranno tempestivamente essere denunciate al servizio veterinario della USL/VT/.. perché vengano presi adeguati provvedimenti sanitari.

All'atto dell'apertura della fida o dell'immissione o del ritiro del bestiame dal pascolo, che dovrà effettuarsi un'ora dopo l'alba fino ad un'ora prima del tramonto, gli interessati dovranno avvertire il Vigile Urbano il quale, coordinato da rappresentanti della Commissione, dovrà controllare le operazioni predette.

I trasgressori saranno punibili con sanzione amministrativa di £ 200.000.

Gli animali acquistati dopo l'apertura stagionale della fida, potranno essere immessi nelle chiudende comunali solo nel caso in cui non sia stato raggiunto il limite di carico stabilito dalla Commissione.

Detti animali non potranno essere immessi al pascolo senza il certificato sanitario attestante la pascolo senza il certificato sanitario attestante la loro immunità da malattie contagiose e la loro provenienza nel caso che si trattasse di animali immessi dopo quaranta giorni.

I terreni demaniali boscati nei quali i boschi sono stati sottoposti a taglio generale o parziale, o da ricostruirsi perché molto radi, deperiti o danneggiati da incendi, sono temporaneamente esclusi dal

pascolo. Sono pure esclusi dal pascolo quei terreni in cui la cotenna erbosa va impoverendosi o ciglionandosi, con evidente progressiva distruzione della sua continuità. Tali terreni verranno banditi dal pascolo dall'autorità forestale o, su domanda della Commissione, dallo stesso Comune.

E' assolutamente vietato il pascolo vagante. I contravventori saranno passibili di una sanzione amministrativa pari al doppio del corrispettivo di pascolo. In caso di recidiva, oltre al pagamento di detta sanzione, il Sindaco, su proposta della Commissione, potrà infliggere anche la sospensione temporanea dell'uso di pascolo.

Il corrispettivo annuale della fida è fissato coli deliberazione della Giunta Comunale. Tale corrispettivo è dovuto in misura fissa, indipendentemente dal tempo di fida effettivo. Per il bestiame avente età inferiore a sei mesi, non è dovuto alcun corrispettivo e lo stesso può essere fidato anche se di sesso maschile.

Il corrispettivo del pascolo verrà effettuato tramite c/c postale intestato al Comune, all'atto dell'immissione del bestiame nelle chiudende.

È assolutamente vietato introdurre animali nelle chiudende comunali nei seguenti casi:

- a) Prima dell'inizio della fida;*
- b) Senza i prescritti adempimenti e controlli;*
- c) Dopo la cessazione della fida.*

E' consentito immettere nella sola chiudende "Ramiano" un toro munito di certificato genealogico e di idoneità sanitaria per il periodo intercorrente tra il 15 maggio ed il 15 agosto, purché tale animale sia stato dichiarato fidato dal suo proprietario il quale è unico responsabile di ogni danno che il toro possa causare. Detto animale,

la cui razza verrà stabilita dalla Commissione, dovrà inoltre essere opportunamente assicurato.

Ciascun Capo famiglia può fidare un massimo di 15 capi di bestiame; per ogni capo in più eventualmente fidato, la quota di fida annua viene raddoppiata.

Nulla è corrisposto per gli animali che perissero per malattia o infortunio durante la stagione del pascolo.

In nessun caso si potrà procedere a rimborsi.

I rappresentanti delle associazioni degli allevatori possono segnalare all'Amministrazione comunale eventuali inadempienze al presente Regolamento.

Il Sindaco, l'Assessore delegato ed il vigile, con la collaborazione di qualsiasi cittadino, possono effettuare in qualunque momento i dovuti controlli. >>.

Articolo 11 - << SANZIONI. Le infrazioni al presente Regolamento, nelle parti in cui non sia stata stabilita specifica sanzione, sono punite, salvo che il fatto costituisca reato, con l'applicazione in via amministrativa di una sanzione pecuniaria ex art. 10 della L. 24.11.1981 n. 689 (minimo L. 50.000, massimo L. 500.000), da applicarsi mediante ingiunzione sindacale, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

In caso di oblazione è ammesso il pagamento in misura ridotta (art. 16 citata L. 689/81 e art. 107 T.U.L.C.P. N. 383/34). >>.

CAPITOLO 4 – Il vincolo paesaggistico imposto dalla “legge Galasso”

Negli ultimi decenni l'ambiente è stato al centro di un processo legislativo e giurisprudenziale che lo ha portato ad assumere due caratteristiche: 1) la fundamentalità, nel senso che il diritto all'integrità dell'ambiente costituisce un diritto fondamentale, primario ed assoluto, tutelato dalla Costituzione; 2) l'unitarietà, nel senso che la tutela non è riservata ad aspetti parziali dello stesso, ma costituisce un sistema che protegge il bene ambiente nelle sue varie componenti e nei rapporti tra le stesse. All'interno di questo processo, che coinvolge elementi d'assoluto rilievo per l'umanità come l'aria e l'acqua, una particolare attenzione deve essere riservata al rapporto, spesso conflittuale, tra la conservazione del bene “*terra*” e l'utilizzo della stessa, ovvero, in termini giuridici, tra il vincolo ambientale, che certamente l'ordinamento ricollega alla terra, ed il diritto di proprietà della stessa, che tende per sua natura a permetterne l'utilizzazione e, a volte, addirittura il consumo.

Un contrasto attuale e concreto, che si manifesta anche in relazione laddove esistono gli “*usi civici*”, ed anzi in tale eventualità acquista un carattere particolare, sia perché i demani collettivi sono spesso terreni poco antropizzati, dove la natura non è stata molto utilizzata, sia perché la proprietà collettiva tende per sua natura ad un uso del territorio non solo eco-compatibile, ma addirittura tale da permettere la conservazione e non il consumo dello stesso bene “*terra*”.

Pertanto, lo si è già accennato in altro punto del presente studio, il legislatore, a metà degli anni ottanta, aveva intuito che il demanio collettivo meritava una forma di protezione maggiore, e, quindi, anche sotto il profilo ambientale, ed aveva correttamente inserito tra i beni oggetto della tutela anche quelli soggetti al particolare regime giuridico degli “*usi civici*”.

Indirettamente, tale normativa stava a significare una sostanziale presa d'atto del fallimento della normativa di cui alla legge n. 1766/27, nel senso della sua funzione tradizionale, la quale era nata, infatti, con lo scopo di contribuire al rilancio dell'agricoltura e della pastorizia nei terreni di montagna o in quelli naturalmente meno adatti per le produzioni agricole penalizzate a causa delle loro caratteristiche morfologiche.

La “*legge Galasso*”²⁵, quindi, da un lato è un'espressione di quella nuova cultura che ritiene la protezione dell'ambiente e la sua conservazione un valore primario rispetto ad altri, dall'altro realizza una forma di tutela dei beni soggetti agli “*usi civici*” accentuata rispetto alla legge sulla tutela del paesaggio e delle bellezze naturali, ossia la n. 1497/39, che pur essendo per l'epoca antesignana nelle sue finalità e nei suoi strumenti di salvaguardia ambientale, non appariva tuttavia in grado di raggiungere compiutamente e pienamente i suoi scopi. La “*legge Galasso*” consente d'evitare quanto appena detto, individuando genericamente come beni oggetto della tutela le << *aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici* >>. Potrebbe sembrare che l'indicazione limiti l'oggetto della tutela, ma in realtà tutti i beni collettivi rientrano nella tutela predisposta dalla legge, sia perché non vi è motivo di escludere quelli propri dei comuni e delle amministrazioni separate (al riguardo l'interpretazione analogica appare più che sufficiente a giustificare la “*ratio*” dell'estensione), sia perché non vengono prospettate differenze alcune tra le varie destinazioni funzionali (bosco e pascolo da un lato, coltivazione dall'altro) che pure la legge del '27 contempla e regola articolatamente. Non può che concordarsi dunque con quella parte della dottrina che ha rilevato come << *l'estensione della tutela*

²⁵Tale normativa è stata racchiusa e riaffermata nel nuovo codice dell'ambiente - << *Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio* >> - approvato con il D.L. n. 42 del 22 gennaio 2004, meglio conosciuto come il “*Codice Urbani*”.

ambientale all'intera categoria dei patrimoni civici è collegata non necessariamente al valore ambientale del territorio – che può anche mancare – ma al modello di gestione collettiva che è proprio dei patrimoni civici: inteso come valida alternativa al modello capitalistico e speculativo di sfruttamento del territorio >>.

Un primo problema si è posto comunque proprio in ordine all'individuazione di detti beni, sia perché essi non sono sempre definiti nella loro materialità, sia perché le verifiche sono ben lungi dall'essere state compiute, sia perché rispettando i procedimenti amministrativi previsti dalla legge alcuni beni possono perdere la loro natura demaniale civica, e gli archivi sia delle regioni sia dei commissariati non sono molto aggiornati ed in taluni casi affidabili. Ancora, un secondo problema si pone per i suoli gravati da “*usi civici*” che, pur nella scarna dizione della norma, appaiono essere (secondo la tesi che si è andata svolgendo) terreni privati, su cui insistono vincoli di natura demaniale civica. In questo caso, venendosi a creare in tal modo un vincolo non tanto attinente ad un bene nella sua materialità, quanto collegato alla sua funzione, appaiono legittime e giustificate delle riserve, volte a ritenere che soltanto le proprietà collettive di natura civica rientrano nel vincolo ambientale, e non anche gli “*usi civici*” in senso stretto, ovvero i terreni privati su cui gravano usi di natura civica. La Corte Costituzionale ha comunque in diverse occasioni confermato la scelta legislativa; si tratta di una scelta che, applicata ai beni soggetti agli “*usi civici*”, permette di operare un'importante distinzione, in riferimento agli altri beni oggetto della tutela paesaggistica. Come è stato notato, << *Se le altre cose sono beni paesaggistici da tutelare dall'intervento antropico, i beni d'uso civico sono, a mio avviso, tutelati come intervento antropico.* >> (da L. Fulciniti, “*I beni d'uso civico*”). Il che appare un importante passo in avanti verso una tutela dell'ambiente che non sia di mera conservazione dell'esistente, ma di pianificazione degli interventi secondo un giudizio

che riesca a contemperare i valori dell'ambiente con la necessità di utilizzazioni antropiche.

Infine, riteniamo importante ricordare che la Regione Lazio, in armonia con i principi dettati dalla “*legge Galasso*”, il 6 luglio 1998 ha emesso la legge n. 24 (pubblicata sul S.O. n. 1 al B.U.R.L. n. 21 del 30 luglio 1998), la quale all'articolo 11 (“*Disciplina per le aree assegnate alle università agrarie e per le aree gravate da uso civico*”) ha così come appresso stabilito:

<< ... 1. Ai sensi dell'articolo 82, quinto comma, lettera h), del d.p.r. 616/1977 sono sottoposti a vincolo paesistico le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici.

2. Nella categoria di beni paesistici di cui al comma 1 rientrano:

a) le terre assegnate, in liquidazione dei diritti di uso civico e di altri diritti promiscui, in proprietà esclusiva alla generalità dei cittadini residenti nel territorio di un comune o di una frazione, anche se imputate alla titolarità dei suddetti enti;

b) le terre possedute a qualunque titolo da università e associazioni agrarie, comunque denominate;

c) le terre pervenute agli enti di cui alle lettere a) e b) a seguito di scioglimento di promiscuità, permuta con altre terre civiche, conciliazione nelle materie regolate dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766, scioglimento di associazioni agrarie, acquisito ai sensi dell'articolo 22 della stessa legge;

d) le terre private gravate da usi civici a favore della popolazione locale fino a quando non sia intervenuta la liquidazione di cui agli articoli 5 e seguenti della l. 1766/1927.

3. L'esercizio degli usi civici o dei diritti di promiscuo godimento, di natura essenziale o utile ai sensi dell'articolo 4 della l. 1766/1927, deve in ogni caso svolgersi con modalità compatibili con le norme dei PTP o del PTPR e/o della presente legge; in tal caso si applicano le

classificazioni per zona ai fini della tutela ove previste dal PTP o dal PTPR e la relativa normativa.

4. Nei terreni di proprietà collettiva gravati da usi civici è di norma esclusa l'attività edificatoria di natura residenziale, turistica, commerciale, artigianale o industriale salvo che ragioni d'interesse della popolazione non consentano, in armonia con le disposizioni degli articoli 1 e 2 della legge regionale del 31 gennaio 1986, n. 1, tale diversa distribuzione; in detti casi l'eventuale strumento urbanistico attuativo deve essere preventivamente sottoposto a parere ai sensi dell'articolo 7 della l. 1497/1939 e gli interventi sono ammessi sempre che sussista la possibilità, in via prioritaria, della conservazione degli usi in altri ambiti territoriali dell'ente e con il rispetto della procedura autorizzativa di cui all'articolo 12 della l. 1766/1927. Qualora ciò non sia possibile, la somma derivante dall'applicazione del citato articolo è destinata, previa autorizzazione dell'organo regionale competente, ad opere di interesse generale o di risanamento ambientale.

5. Sui medesimi terreni possono essere realizzate opere pubbliche, previa autorizzazione del competente organo regionale, ai sensi dell'articolo 12 della l. 1766/1927, a condizione che non risulti impedita la fruizione degli usi civici, non sia arrecato danno all'aspetto esteriore del paesaggio, non sia lesa la destinazione naturale delle parti residue e sempre che sussista la specifica autorizzazione dell'autorità preposta alla tutela del bene.

6. Sono consentite sulle terre di proprietà collettiva e sui beni gravati da usi civici le opere strettamente connesse all'utilizzazione dei beni civici secondo la destinazione conseguente alla loro classificazione a categoria e, in mancanza, emergente dagli usi civici in esercizio o

Perito Agrario Alessandro Alebardi
Via Gregorio VII, 368 – 00165 Roma – Tel. 066633418

rivendicati, a condizione che vengano comunque rispettate le norme stabilite per le zone agricole e per quelle boscate. ... >>.

CAPITOLO 5 – Gli “usi civici” nei parchi e nelle riserve naturali

Il dibattito sul tema del rapporto tra gli “*usi civici*” e la protezione dell’ambiente negli ultimi venti anni ha registrato un consistente incremento, favorito dalla creazione dei parchi naturali, siano essi nazionali o regionali, e delle cosiddette aree protette.

La legge quadro in materia, la n. 394 del 6 dicembre 1991, ha opportunamente considerato i beni soggetti al regime giuridico degli “*usi civici*”, ai fini di una loro specifica considerazione nel regolamento del parco e nel piano del parco, prevedendo la liquidazione dei diritti di caccia della collettività locale o dei prelievi faunistici, ovviamente, allo scopo di meglio proteggere l’equilibrio complessivo dell’ecosistema.

Tuttavia tale legge si è limitata a recepire la normativa degli “*usi civici*” ai fini della mera conservazione ambientale²⁶, mentre la successiva legge del 9 dicembre 1998, n. 426, ha individuato nei beni soggetti alle servitù civiche qualcosa di più importante. Infatti, li ha considerati come un valore che deve essere promosso e valorizzato dai parchi, a tutela non solo del paesaggio e dell’ambiente, ma anche delle tradizioni antropologiche e culturali della stessa popolazione. Quindi, attraverso il piano del parco si attua una ulteriore forma di protezione di tipo conservativo ed, in senso lato, ambientale e culturale, che molto opportunamente deroga anche a qualsiasi scelta pianificatoria difforme.

²⁶ L’Avvocato M.A. Lorizio, per questo aspetto, e con particolare riferimento alla legge n. 394/91, ha formulato le seguenti critiche: << *non ha compreso gli enti gestori delle proprietà collettive, inserite nel perimetro del parco, tra i componenti la Comunità del Parco (organo consultivo e propositivo dell’Ente, con parere obbligatorio sull’attività di pianificazione e gestione). Della Comunità del Parco fanno parte, con i Presidenti delle Regioni, Provincie e Comunità montane, solo i sindaci dei Comuni interessati e non le rappresentanze autonome delle gestioni collettive e questa è senz’altro una forte omissione della legge* >> (da “*Demani civici ad una svolta, tra leggi vecchie e nuove*”, Dir. Giur. Agr. e dell’ambiente, 1997, p. 382).

Secondo una giurisprudenza che si va affermando, l'Ente parco è legittimato ad intervenire nel processo che si svolge davanti al Commissario, ma, allo stesso tempo, non è autorizzato a richiedere la liquidazione degli “*usi civici*”, che spetta, invece, al solo proprietario del fondo. Tale posizione, giustificata ampiamente dal riconoscimento ambientale attribuito agli “*usi civici*”, permette anche un coordinamento tra le posizioni dei vari enti in funzione delle scelte unitarie di pianificazione e di gestione. In questo modo si attua un ridimensionamento delle funzioni del Comune in materia di “*usi civici*”, aspetto non del tutto negativo, qualora l'interesse sia trasferito alla riserva, ma d'altro canto viene ad essere attribuita una nuova funzione al Commissario per la liquidazione degli “*usi civici*”, perfino di tipo amministrativo, addirittura contrastante con il trasferimento delle funzioni amministrative in materia alle regioni, derivante fondamentalmente dall'articolo 66 del D.P.R. n. 616/77, e, comunque, non solo del tutto ingiustificata, ma anche “*mal confezionata*”²⁷.

²⁷ A questo proposito L. Fulciniti, nel suo “*I beni d'uso civico*” (CEDAM, 2000, pag. 276), rileva che << *In tema di parchi e riserve naturali, per i risvolti sui beni d'uso civico, occorre menzionare la ripartizione di funzioni tra Stato e regioni attuata con D.lgs. n. 112 del 1998. In particolare, va menzionato l'art. 69 che elenca le funzioni amministrative in tema di ambiente riservate alla sfera statale quali compiti di rilievo nazionale per la tutela ambientale, tra cui emerge l'individuazione delle specie cacciabili e, in generale, la protezione e la tutela della fauna. Alla luce di questa normativa appare più chiara la ratio della liquidazione degli usi civici di prelievi faunistici che la legge n. 394 affida al commissario degli usi civici, nella veste, evidentemente, di organo statale. Permangono perplessità di fondo in ordine al ripristino di competenze amministrative in capo ad un organo integrato nella funzione giurisdizionale >>.*

CAPITOLO 6 – Compatibilità e regolazione dello svolgimento degli “usi civici” all’interno della Riserva Naturale del Lamone.

La Regione Lazio con la legge n. 45 del 12 settembre 1994 istituiva la “*Riserva Naturale parziale Selva del Lamone*”.

La suddetta normativa aveva tra le sue principali finalità, ai sensi dell’articolo 2, il << ... *corretto uso* ... >> e la << ... *valorizzazione del territorio e delle sue risorse naturali* ... >>, la << ... *riqualificazione ambientale della zona* ... >> e la << ... *promozione delle attività sociali e culturali e produttive del territorio, tra le quali l’agricoltura e l’allevamento* ... >>.

Tale normativa confrontata con il regolamento per l’esercizio degli “***usi civici***” sulle terre collettive ed amministrare dal Comune di Farnese, appare essenzialmente compatibile con il regolare esercizio dei diritti collettivi all’interno del territorio della Riserva Naturale. La stessa Corte Costituzionale, con propria sentenza n. 391 del 1989, è intervenuta sul tema dei rapporti tra i beni collettivi ed i parchi naturali, con cui ha stabilito che i terreni soggetti all’esercizio degli “***usi civici***”, qualora non si realizzi una radicale compressione delle attribuzioni precedentemente affidate in capo alla collettività e sussistano realmente istanze di valorizzazione del patrimonio ecologico nazionale, possono far parte di un parco.

Ai giorni d’oggi, accanto agli interessi sottesi ai diritti più antichi, siano essi esercitati nelle forme di proprietà collettive, ovvero dai naturali originari, emergono altri interessi che pure sono di fondamentale importanza, sono garantiti anche costituzionalmente, vanno notevolmente oltre la tradizionale ristretta cerchia d’interessi, e anch’essi cercano tutela.

Un interesse che tradizionalmente è stato sempre tutelato è quello idrogeologico. Ma oggi emergono altri interessi ecologici che vanno certamente oltre gli ambiti del territorio comunale di Farnese, per abbracciare, invece, una ben più ampia diffusione.

Arriviamo ora al punto nodale: la tutela dei nuovi interessi.

Quali sono questi nuovi interessi sopravvenuti? Crediamo che essi rappresentano una serie aperta; è soprattutto intervenuto l'interesse ecologico. Si è visto che lo strumento del vincolo d'inalienabilità e di destinazione, anche se non è stato utile a perseguire i fini originari, è servito però a conservare gran parte di questo cospicuo patrimonio nelle mani, per lo più, dell'Amministrazione comunale e, quindi, ancora nelle mani della popolazione farnesana. Possiamo affermare che gli interessi che si esprimevano nei diritti di legnatico, di ghiandatico, di semina con o senza corrisposta, di pascolo, di far funghi, ecc., avevano in se un che di pregnante che ha portato alla costituzione di uno strumento di tutela formale, tale da poter recepire anche i nuovi interessi.

Un tempo accanto al pascolo, alla legna, alle ghiande, alle castagne, alle fragole ed ai funghi nel bosco si trovavano le piante officinali, le piante per conciare le pelli e per tingere i tessuti, rappresentava per la popolazione locale una vera e propria miniera di risorse vitali. Non è ancora oggi il bosco una sorgente ricca di risorse che interessano la civiltà moderna? Gli “*usi civici*”, non possono spontaneamente trasformarsi in uso di queste materie prime essenziali alla vita, in funzione dei servizi del bosco per altrettante esigenze di vita moderna? E non è anche l'attuale cittadino di Farnese, erede delle generazioni che dal bosco hanno tratto elementi essenziali del loro sostentamento, il soggetto cui incombe la responsabilità di essere protagonista di questa trasformazione degli “*usi civici*”? A dei giuristi puri queste trasformazioni possono sembrare delle transazioni teoriche proposte da un'ecologia soggetta ad astrazioni culturali.

In realtà, molto più genericamente, se i nonni andavano nel bosco per trarre il loro mero sostentamento (pascolo, legno, frutti), oggi, sostanzialmente, ci si va per la stessa ragione, anche se non si porta a casa né legna, né erbe, né ghiande, né castagne. Si va prevalentemente per le sane esigenze psicologiche e fisiche dell'uomo contemporaneo, le quali hanno altrettanto valore rispetto agli elementi vitali tratti dagli antenati. Allora c'era bisogno d'energia, di proteine e di foraggio, ora d'aria pulita, di toni, di colore e di silenzio. Non possono forse rappresentare questi i nuovi “*usi civici*” essenziali? Si troverà la maniera di fare questo passo? Ci preoccupiamo dell'assicurazione dell'auto e della casa, ma dell'assicurazione dei beni essenziali? Chi ci garantisce l'energia spirituale? Ci vogliamo preoccupare? Nella variazione della società crediamo che ci sia la necessità di un nuovo ordine di valori e, di conseguenza, di un nuovo modo d'esercitare gli “*usi civici*”.

Per continuare a trattare questo aspetto della questione, in questi ultimi anni si è fatta sempre più pressante l'esigenza delle popolazioni, soprattutto urbane, d'usufruire d'ampi spazi naturali ove compiere nei momenti di tempo libero attività ludiche, sportive e ricreative in genere. E' un problema sociale rilevante a cui fino ad oggi è stata data una risposta molto limitata e spesso insufficiente; ne discende che oggi, praticamente, non esistono aree o zone attrezzate per recepire un turismo naturalistico e le popolazioni agiscono prevalentemente in un contesto incontrollato creando spesso danni all'ambiente per un'eccessiva pressione antropica e per la diffusa inciviltà di abbandonare ogni sorta di rifiuti.

A questo punto è chiaro che, parlando di gestione, d'utilità e di regolazione di fruizione delle terre collettive, occorre necessariamente tenere in considerazione anche questa nuova esigenza sociale utilizzandola a vantaggio sia della popolazione proprietaria delle aree e sia dell'ambiente.

È noto come la presenza di vaste aree silvane, pastorali e forestali determini, specialmente nelle giornate festive, una ampia e diffusa presenza di gitanti che utilizzano il loro tempo libero per riappropriarsi, in forma più o meno corretta, di un rapporto con la natura. D'altra parte, i territori agricoli e lavorativi non possono essere usati esclusivamente per la coltivazione, ma la necessità di servizi e d'infrastrutture è tale da dover integrare tra loro i vari usi. Le attività a cui ci si riferisce sono quelli inerenti il turismo rurale, l'agriturismo, l'equiturismo, il trekking, ecc., le quali, inserite a supporto di quella agricola, garantiscono congiuntamente la salvaguardia dei territori, la fruizione dell'ambiente per un turismo naturale, l'aumento della redditività delle terre e il potenziale aumento occupazionale della popolazione locale.

Nella mia attività professionale e di studio mi sono più volte occupato di verificare le motivazioni che hanno determinato il sensibile incremento della domanda agrituristica, di turismo rurale e del così detto turismo naturalistico, che sempre con maggior intensità porta moltissime persone a riversarsi nelle campagne e nei luoghi naturali in genere. Le motivazioni sono sempre legate al desiderio di passare giornate a contatto con la natura usufruendo d'ambienti e cibi "*naturali e genuini*?" tanto che per lo sviluppo di un turismo, ad impatto morbido, diffuso sul territorio, privo di mega-strutture e basato sulle strutture rurali già presenti, si è sempre fatto riferimento a piani integrati contenenti anche ipotesi di restauro ambientale e di fruizione delle zone agricole, silvane e pastorali. Contestualmente si è visto come le risorse meramente agricole non siano sufficienti a garantire la vita economica degli Enti gestori in genere, i quali, per tale motivo, hanno sempre gravi problemi di sopravvivenza. Ritengo, pertanto, che le terre collettive possano svolgere una valida funzione sociale ed economica inserendo nei piani di utilizzo precise indicazioni per la fruizione di specifici ambienti attrezzati, dietro pagamento di un corrispettivo da parte di organizzati flussi turistici.

Inserito in questa ottica, propongo che nella redazione dei piani d'assestamento delle terre collettive, oltre alla semplice identificazione delle sezioni boschive da mandare al “*taglio*”, volendo seguire una nuova impostazione metodologica, sia redatto anche un piano “*Eco-agrosilvopastorale*”, capace d'evidenziare le attività economiche possibili congiuntamente a tutte quelle azioni necessarie per migliorare le condizioni naturali del territorio ed idonee a garantire il monitoraggio dei fenomeni biologici e fisici in atto sul territorio stesso.

Occorre identificare, quindi, precisi ambiti ove svolgere particolari attività, quali, ad esempio, le attività turistico ricreative, l'allevamento del bestiame, il controllo della fisiologia del bosco sottratto all'azione dei tagli, gli interventi di miglioramento dei pascoli, ecc.. Il piano deve contenere tutte le indicazioni generali per l'utilizzazione delle aree, un regolamento che fissa le modalità d'esercizio degli “*usi civici*”, che come abbiamo visto per il territorio comunale di Farnese già esiste, e la previsione dei costi di fruizione delle varie “*comprese economiche*”.

In particolare, per quanto riguarda le “*comprese*” a prevalente vocazione turistico-ricreativa, dovrà essere prevista la recinzione e l'ingresso possibile dietro il pagamento di un modesto corrispettivo; l'interno di tali zone potrà essere attrezzato con cartelli esplicativi inerenti la flora ed i sentieri, tavoli, panche, punti fuoco per arrostiti, zone per giochi e spettacoli all'aperto, punti di ristoro e d'informazione e quanto altro sia necessario per garantire l'interesse dei visitatori. In tali zone le operazioni di taglio dovranno prescindere dalla semplice utilizzazione delle piante arboree, ma garantire la rinnovazione del bosco, la conservazione degli esemplari eccezionali, il controllo degli effetti negativi dovuti alla presenza dell'uomo, il controllo delle malattie. In vicinanza di tali zone e lungo le strade di accesso sono state previste aree di parcheggio così da impedire l'accesso dei mezzi motorizzati nel bosco. È evidente l'alto

livello di reddito e d'occupazione che si può realizzare con l'utilizzazione integrata dei beni collettivi, senza dimenticare, infine, l'alto valore formativo legato a queste forme di gestione, in quanto con le visite organizzate si può stimolare la formazione di una coscienza ambientale dei giovani e dei meno giovani.

L'esercizio degli “*usi civici*”, nella sua accezione più moderna, va interpretato come diritto della popolazione residente d'utilizzare il proprio territorio in termini di compatibilità con l'ambiente affinché si possa realizzare il diritto a vivere in un ambiente idoneo a garantire la qualità della vita in termini ottimali.

Quanto appena detto è anche stato riconosciuto in tempi recenti dal legislatore, il quale riconosce il giusto valore di conservazione del paesaggio che hanno i beni di proprietà collettiva. A questo proposito è utile ricordare che le normative più recenti, tra le quali citiamo il D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977, il D.M. del 21 settembre 1984, la legge n. 431 dell'8 agosto 1985, la legge regionale n. 24 del 6 luglio 1998²⁸,

²⁸ Articolo 11 (“*Disciplina per le aree assegnate alle università agrarie e per le aree gravate da uso civico*”):
<< ... 1. Ai sensi dell'articolo 82, quinto comma, lettera h), del d.p.r. 616/1977 sono sottoposti a vincolo paesistico le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici.

2. Nella categoria di beni paesistici di cui al comma 1 rientrano:

a) le terre assegnate, in liquidazione dei diritti di uso civico e di altri diritti promiscui, in proprietà esclusiva alla generalità dei cittadini residenti nel territorio di un comune o di una frazione, anche se imputate alla titolarità dei suddetti enti;

b) le terre possedute a qualunque titolo da università e associazioni agrarie, comunque denominate;

c) le terre pervenute agli enti di cui alle lettere a) e b) a seguito di scioglimento di promiscuità, permuta con altre terre civiche, conciliazione nelle materie regolate dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766, scioglimento di associazioni agrarie, acquisito ai sensi dell'articolo 22 della stessa legge;

d) le terre private gravate da usi civici a favore della popolazione locale fino a quando non sia intervenuta la liquidazione di cui agli articoli 5 e seguenti della l. 1766/1927.

3. L'esercizio degli usi civici o dei diritti di promiscuo godimento, di natura essenziale o utile ai sensi dell'articolo 4 della l. 1766/1927, deve in ogni caso svolgersi con modalità compatibili con le norme dei PTP o del PTPR e/o della presente legge; in tal caso si applicano le classificazioni per zona ai fini della tutela ove previste dal PTP o dal PTPR e la relativa normativa.

stabiliscono che le << ... *aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici* ... >> siano comprese negli elenchi delle bellezze naturali e siano sottoposte al vincolo paesistico ai sensi della legge n. 1497 del 29 giugno 1939 e dell'articolo 82 del D.P.R. n. 616/77. Infine, il nuovo testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali ed ambientali approvato con il Decreto Legge n. 42 del 22 gennaio 2004²⁹, meglio noto come “*Codice Urbani*”, all'articolo 142 (<< *Aree tutelate per legge* >>), lettera “*b*”, conferma che tra i beni tutelati per legge, in ragione del loro interesse paesaggistico, vi sono << *le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici; ...* >>.

Conseguentemente, ed anche, tutto sommato, coerentemente, a quanto sopra è stato detto, il legislatore in ambito di “*Legge Quadro sulle Aree Protette*”, legge 6 dicembre 1991, n. 394, all'articolo 11 – punto 5, afferma che << *Restano salvi i diritti reali e gli usi civici delle collettività*

4. *Nei terreni di proprietà collettiva gravati da usi civici è di norma esclusa l'attività edificatoria di natura residenziale, turistica, commerciale, artigianale o industriale salvo che ragioni d'interesse della popolazione non consentano, in armonia con le disposizioni degli articoli 1 e 2 della legge regionale del 31 gennaio 1986, n. 1, tale diversa distribuzione; in detti casi l'eventuale strumento urbanistico attuativo deve essere preventivamente sottoposto a parere ai sensi dell'articolo 7 della l. 1497/1939 e gli interventi sono ammessi sempre che sussista la possibilità, in via prioritaria, della conservazione degli usi in altri ambiti territoriali dell'ente e con il rispetto della procedura autorizzativa di cui all'articolo 12 della l. 1766/1927. Qualora ciò non sia possibile, la somma derivante dall'applicazione del citato articolo è destinata, previa autorizzazione dell'organo regionale competente, ad opere di interesse generale o di risanamento ambientale.*

5. *Sui medesimi terreni possono essere realizzate opere pubbliche, previa autorizzazione del competente organo regionale, ai sensi dell'articolo 12 della l. 1766/1927, a condizione che non risulti impedita la fruizione degli usi civici, non sia arrecato danno all'aspetto esteriore del paesaggio, non sia lesa la destinazione naturale delle parti residue e sempre che sussista la specifica autorizzazione dell'autorità preposta alla tutela del bene.* >>.

6. *Sono consentite sulle terre di proprietà collettiva e sui beni gravati da usi civici le opere strettamente connesse all'utilizzazione dei beni civici secondo la destinazione conseguente alla loro classificazione a categoria e, in mancanza, emergente dagli usi civici in esercizio o rivendicati, a condizione che vengano comunque rispettate le norme stabilite per le zone agricole e per quelle boscate.* ... >>.

²⁹ “*Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio*”, ai sensi dell'Articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137.

locali, che sono esercitati secondo le consuetudini locali. Eventuali diritti esclusivi di caccia delle collettività locali o altri usi civici di prelievi faunistici³⁰ sono liquidati dal competente commissario per la liquidazione degli usi civici³¹ ad istanza dell'Ente parco >>. Lo stesso tipo d'affermazione è stata ripetuta tale e quale dall'articolo 27, comma 5, della legge regionale n. 29/97, ed a tali principi s'uniforma la stessa legge regionale n. 45/94 che ha istituito la "Riserva Naturale del Lamonè".

³⁰ In base alla normativa degli "*usi civici*" i cosiddetti << *diritti di caccia o prelievi faunistici* >> non sono ritenuti dei veri e propri diritti civici.

³¹ Alla luce dell'art. 66 del D.P.R. n. 616/77, deve intendersi la Regione Lazio.

Capitolo 7 - Conclusioni

La conclusione di questo studio svolto sul territorio di Farnese, con particolare attenzione al bosco del Lamone ha voluto raffigurare, per la prima volta, la correlazione esistente tra la tutela dell'esercizio degli “*usi civici*” da parte della popolazione residente e la volontà di salvaguardare il territorio e l'integrità dei suoi comprensori attraverso la conservazione e la valorizzazione della loro naturalità.

Accertata, infatti, l'esistenza dei diritti civici esercitati sul territorio comunale di Farnese e acclamata, sui medesimi ambiti territoriali, la presenza della “*Riserva Naturale Selva del Lamone*” istituita ai sensi della Legge Regionale del Lazio n. 45 del 12 settembre 1994, è evidente che entrambi gli Istituti debbano coniugarsi per operare, insieme, nel raggiungimento di quegli obiettivi d'integrità territoriale paesaggistica ed ambientale.

Normative comunitarie, infatti, tendono e tenderanno sempre più ad incentivare quelle attività culturali e quelle iniziative produttive che possano svilupparsi all'insegna di tutto ciò che è definibile con il termine di “*eco-compatibile*”.

Pertanto, le attività agronomiche, silvane e pastorali da sempre svolte sulle terre collettive, a testimonianza di una atavica conservazione territoriale esercitata storicamente dagli antenati degli attuali farnesani, ben si fondono con le attuali attività di salvaguardia, di ricerca e di educazione ambientale affidate a nuovi Organismi sorti per supportare le antiche tradizioni ma, anche, per incentivare, con la promozione d'impulsi saggi ed equilibrati, le condizioni sociali ed economiche delle popolazioni residenti. Infatti, la proposta di normativa tipo per la pianificazione paesistica della Regione Lazio afferma che le normative sulle aree protette sviluppano il concetto che la tutela deve assicurare << ... *il libero e pieno esercizio dei diritti civici quale mezzo essenziale*

per la conservazione dei valori tipici e tradizionali del territorio, per il mantenimento del rapporto tra il territorio e la generalità della popolazione che ne trae godimento ... >>.

È indubbio, quindi, che nel territorio di Farnese, l'esercizio degli “**usi civici**”, antico modello, ma quanto mai attuale, di tutela del territorio può essere compatibile e conciliabile con tutti i principi e gli obiettivi animati dalla presenza della “*Riserva Naturale Selva del Lamone*”, quale Organismo istituzionalmente costituito per la gestione ed amministrazione del territorio.

È altrettanto fuori dubbio che il diritto collettivo d'esercitare le attività agronomiche, silvane e pastorali, dovrà unirsi ai principi istitutori della riserva medesima, cosa che, evidentemente, non è stata ancora operata.

Uno specifico “*Regolamento di gestione degli usi civici*” integrato al “*Piano generale di assetto territoriale*”, recepito ed accolto sia dal Comune di Farnese (sia Ente esponentiale dei diritti collettivi e sia Organismo di vigilanza e d'amministrazione degli stessi³²) che dalla “*Riserva Naturale Selva del Lamone*” (quale Ente gestore e promotore di iniziative a favore della omonima area protetta), potrà rappresentare un punto di inizio di gestione “*integrata*” ed “*ottimizzata*” del territorio.

A conclusione di tale disamina, ritengo, pertanto, importante rappresentare, per via sintetica, gli “**ambiti**” su cui è necessario interagire per intervenire ed operare congiuntamente.

Essi possono essere così distinti:

- A) **Ambito agronomico, silvano e pastorale;**
- B) **Ambito di tutela e di salvaguardia;**
- C) **Ambito amministrativo;**
- D) **Ambito gestionale.**

³² Il Comune di Farnese è il beneficiario dei canoni annui per la concessione temporanea dei terreni “*quotizzati*” ed i proventi delle “*fida pascolo*”, il quale dovrebbe provvedere ad una gestione mediante un'apposita “*gestione separata di bilancio*”.

Nell'ambito di ciò, le linee guida su cui operare, possono essere rappresentate dalle seguenti esigenze:

Ambito agronomico, silvano e pastorale

A1) “*fida pascolo*” - verifica del giusto carico e della tipologia del bestiame ammesso al pascolo, l'individuazione delle zone più adatte per l'esercizio del pascolo, il periodo di svolgimento in relazione al carico di bestiame, l'entità delle somme da versare, la sorveglianza, ecc.³³;

A2) “*legnatico*” – l'armonizzazione con le esigenze previste dagli strumenti attuativi della riserva, quali il “*Piano*” dell'area protetta, il “*Piano d'Assestamento Forestale*”³⁴, i regolamenti d'attuazione, ecc.;

A3) “*ghiandatico*” – trattandosi di un “*uso civico*” piuttosto trascurabile³⁵, riteniamo sia opportuno armonizzare tale esercizio con le normative regionali in materia (ad esempio la legge regionale n. 327/98);

A4) “*semina*” – tenuto conto che i terreni assegnati alla categoria “*B*” sono stati ripartiti, fatti salvi quelli soggetti a reintegra per non essere stati

³³ La regolamentazione dei pascoli non deve essere un documento generico, che si limita ad indicare la data d'inizio e di fine dei periodi pascolativi, con il conseguente numero di capi permessi, un documento, quindi, che non esprime assolutamente la produttività effettiva del pascolo, né i criteri per consentire la ricrescita delle foraggere limitando i danni al calpestio, ma un regolamento pascoli che abbia l'effettiva funzione di “*regolare*” l'uso del pascolo, insomma un documento che contenga norme fondamentali per il mantenimento della cotica erbosa, con l'indicazione delle cure colturali da effettuare, e modalità per l'uso dei ricoveri per il bestiame, dei rifugi per il personale e dei fontanili, cosicché a tali opere venga assicurata la manutenzione da parte degli utenti stessi senza che tali strutture divengano un onere insostenibile per l'Ente gestore.

³⁴ Proponiamo che nella redazione dei piani d'assestamento interessanti le terre collettive, oltre alla semplice identificazione delle sezioni boschive da mandare al “*taglio*”, volendo seguire una nuova impostazione metodologica, sia redatto anche un piano “*Eco-agrosilvopastorale*”, capace d'evidenziare le attività economiche possibili congiuntamente a tutte quelle azioni necessarie per migliorare le condizioni naturali del territorio ed idonee a garantire il monitoraggio dei fenomeni biologici e fisici in atto sul territorio stesso.

³⁵ Il ghiandatico è il diritto di raccogliere ghiande, tale uso civico fu il primo, in ordine di tempo, a nascere e fu, ugualmente, il primo e più essenziale alla vita degli uomini, allorquando, per la ricorrente vicenda della vita sociale ed economica, distrutta una civiltà, risorsero le condizioni di vita primitiva.

migliorati³⁶, rimangono soggetti a tale servitù soltanto i cosiddetti “*campi appadronati*” e gli “*usi rinchiusi*”, per tali fondi, non potendosi più contemplare tale situazione giuridica all’interno della riserva, si dovrà intervenire mediante la sistemazione definitiva ai sensi della legge n. 1766/27.

Ambito di tutela e di salvaguardia

B) **“realizzazione, sistemazione e vigilanza d’infrastrutture”** – ripristino dei fontanili esistenti ed eventuale creazione di nuovi, sistemazione della viabilità esistente, realizzazione di recinzioni, ecc.;

Ambito amministrativo

C) **“spese ed introiti”** – riconoscimento da parte del Comune che alcune delle spese sostenute direttamente dalla Riserva per il miglioramento delle condizioni del territorio, le quali, oltre ad essere di beneficio dei fruitori della Riserva, sono anche a beneficio degli utenti degli “*usi civici*”, con la conseguente giusta ripartizione delle stesse, e, quindi, il permesso d’incamerare i canoni delle quotizzazioni e le fide pascolo relativi ai terreni soggetti all’esercizio degli “*usi civici*” ricadenti all’interno del perimetro della Riserva;

Ambito gestionale

D1) **“legittimazioni” e “reintegre”** – acquisizione del parere della Riserva per la trasformazione in allodio o reintegra al demanio collettivo, ai sensi degli articoli 9 e 10 della legge n. 1766/27, dei terreni già concessi provvisoriamente ad utenza con i dd.cc. del 1949 e del 1956;

³⁶ L’Ente gestore della Riserva dovrà affiancare il Comune nel portare avanti le procedure di reintegra per tutti quei terreni che, per essere stati concessi a “*miglior coltura*” con decreto commissariale e per essere occupati illegittimamente, non sono stati interessati da opere di miglioria sostanziali e permanenti previste dallo stesso.

D2) “organo di gestione” – all’interno dell’organo di gestione della Riserva deve essere prevista la presenza di un esperto in materia di “*usi civici*”, con la funzione di garantire il rispetto dei diritti della collettività di Farnese, unica e vera proprietaria dei beni civici.

Roma, agosto 2004

***IL PERITO
DEMANIALE***

Perito Agrario Alessandro Alebardi